Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2025/0241(COD)

13.7.2026

EMENDAMENTI
2034 - 2353

Progetto di relazione
Norbert Lins
(PE787.635v01-00)

Definizione delle condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0560 – 2025/0241(COD))

Emendamento 2034
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Azioni agroambientali ***e*** per il clima	Azioni agroambientali***,*** per il clima ***e il benessere degli animali***

Or. en

Emendamento 2035
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***prevedono*** incentivi per le azioni ***benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il*** benessere degli animali e ***la*** silvicoltura sostenibile ***seguenti***:	1. Gli Stati membri ***possono fornire*** incentivi ***volontari*** per le azioni ***agroambientali, climatiche e a favore del*** benessere degli animali e ***della*** silvicoltura sostenibile ***che gli agricoltori adottano. Tali incentivi devono fornire compensazione adeguata per i costi aggiuntivi, i mancati profitti e i costi di transazione e, se del caso, fornire un incentivo sufficiente a favorire l'adozione di pratiche sostenibili senza compromettere la redditività delle aziende agricole. Gli Stati membri possono prevedere, tra l'altro, incentivi per misure volontarie di efficienza idrica, riduzione dell'impronta di carbonio, produzione di biogas o processi di bioeconomia. Tutto ciò nel rispetto dei principi di uguaglianza ed equità, senza discriminare alcuna produzione agricola o animale che soddisfi i requisiti obbligatori in materia ambientale e di sicurezza alimentare***:

Or. es

Motivazione

Le misure agroambientali dovrebbero essere volontarie, economicamente accessibili e retribuite. Non dovrebbero diventare obblighi occulti o un onere aggiuntivo per gli agricoltori e gli allevatori.

Emendamento 2036
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi per ***le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:***	1. ***In linea con il sostegno che gli Stati membri devono destinare alle azioni agroambientali, per il clima e il benessere degli animali, a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, punti 1) e 2) (nuovo), del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento NRP],*** gli Stati membri prevedono incentivi per ***gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori in attività e da altri beneficiari, compresi impegni di conversione all'agricoltura biologica e mantenimento della stessa, ottimizzazione dell'uso delle risorse ed estensivizzazione della produzione animale, stabiliti e attuati conformemente al paragrafo 3. Tale sostegno può comprendere misure di efficienza, quali gestione ottimizzata dell'azoto e dei nutrienti, produzione e uso di fertilizzanti rinnovabili, nonché estensivizzazione o diversificazione della produzione, ove tecnicamente ed economicamente opportuno.***

Or. en

Emendamento 2037
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi per ***le azioni benefiche*** per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali ***e la*** silvicoltura sostenibile ***seguenti:***	1. Gli Stati membri prevedono incentivi per ***gli impegni volontari in materia di gestione e di transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, a livello di intera azienda o di una parte di essa, che siano benefici*** per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali***, comprese le misure volte a migliorare il benessere degli animali e a contrastare la resistenza agli antimicrobici. Tali azioni possono comprendere impegni volti al mantenimento dell'agricoltura biologica o alla conversione ad essa, l'estensivizzazione della produzione animale e altre azioni stabilite e attuate in conformità dei paragrafi 3 e 4. Gli Stati membri possono prevedere incentivi per le azioni volontarie a favore della*** silvicoltura sostenibile***.***

Or. en

Emendamento 2038
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi per ***le azioni benefiche*** per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile ***seguenti:***	1. Gli Stati membri prevedono incentivi per ***gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari debitamente giustificati, quali i gruppi di agricoltori, che siano economicamente interessanti, abbiano una chiara incidenza sul reddito a livello aziendale, siano praticabili, proporzionati ed efficienti dal punto di vista***

	amministrativo, e siano benefici per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile***, compresi gli impegni volti al mantenimento dell'agricoltura biologica e all'estensivizzazione della produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;***

Or. en

Motivazione

Ciò al fine di garantire che solo gli agricoltori ricevano i pagamenti della PAC di cui all'articolo 10 (intervento f), il che è coerente, considerato che anche tale intervento è finanziato tramite le risorse del sostegno al reddito separato.

Emendamento 2039
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi per ***le azioni benefiche*** per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile ***seguenti:***	1. Gli Stati membri prevedono incentivi per ***gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari debitamente giustificati, quali i gruppi di agricoltori, che siano benefici*** per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile***, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3.***

Or. en

Motivazione

Ciò al fine di garantire che solo gli agricoltori ricevano i pagamenti della PAC di cui all'articolo 10 (intervento f), il che è coerente, considerato che anche tale intervento è finanziato tramite le risorse del sostegno al reddito separato.

Emendamento 2040
Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali ***e*** la silvicoltura sostenibile ***seguenti***:	1. Gli Stati membri prevedono incentivi per le ***seguenti*** azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali ***o*** la silvicoltura sostenibile***, che contribuiscano ai settori prioritari connessi all'ambiente e al clima di cui all'articolo 4***: ***mediante impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, se del caso, quali impegni a sostegno dell'agricoltura biologica o della produzione animale estensiva.***

Or. en

Emendamento 2041
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi ***per le*** azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:	1. Gli Stati membri prevedono incentivi ***e compensazioni a favore degli agricoltori per i costi aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno derivanti dall'attuazione delle*** azioni benefiche per il clima, ***la biodiversità,*** l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:

Or. el

Emendamento 2042
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile ***seguenti***:	1. Gli Stati membri prevedono incentivi per le ***seguenti*** azioni benefiche per il clima, l'ambiente, ***comprese l'agrobiodiversità, la resilienza idrica e la salute del suolo,*** la salute e il benessere degli animali***,*** la silvicoltura sostenibile***, gli ecosistemi forestali e la loro resilienza***:

Or. en

Emendamento 2043
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:	1. Gli Stati membri prevedono incentivi ***che superano la compensazione dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno,*** per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, ***la biodiversità,*** la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:

Or. en

Emendamento 2044
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi per le azioni benefiche per il	1. Gli Stati membri prevedono incentivi per le ***seguenti*** azioni benefiche

clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali ***e la silvicoltura sostenibile seguenti***:	per il clima, l'ambiente ***e la biodiversità, nonché, ove pertinente e compatibile con la materia, per*** la salute e il benessere degli animali:

Or. en

Motivazione

Introduciamo un nuovo articolo per gli incentivi alle azioni per la salute e il benessere degli animali.

Emendamento 2045
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile ***seguenti***:	1. Gli Stati membri prevedono incentivi ***rivolti ad agricoltori e beneficiari*** per le ***seguenti*** azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile***, sotto forma di***:

Or. en

Emendamento 2046
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:	1. Gli Stati membri prevedono incentivi***, al di là dei costi sostenuti o del mancato guadagno,*** per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:

Or. en

Emendamento 2047
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:	1. Gli Stati membri prevedono incentivi ***rivolti ad agricoltori e altri beneficiari*** per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:

Or. en

Emendamento 2048
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:	1. Gli Stati membri prevedono incentivi ***rivolti ad agricoltori e altri beneficiari*** per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:

Or. en

Emendamento 2049
Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi per le azioni benefiche per il	1. Gli Stati membri prevedono incentivi per le ***seguenti*** azioni benefiche

clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile ***seguenti***:	per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e ***possono prevedere incentivi*** per la silvicoltura sostenibile:

Or. en

Emendamento 2050
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono ***incentivi*** per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:	1. Gli Stati membri prevedono ***una linea di bilancio specificatamente riservata*** per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:

Or. en

Emendamento 2051
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:	1. Gli Stati membri prevedono incentivi ***al reddito*** per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:

Or. de

Emendamento 2052
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi per ***le*** azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti;	1. Gli Stati membri prevedono incentivi per ***una o più delle*** azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:

Or. en

Emendamento 2053
Elsi Katainen, Christine Singer, Barry Cowen, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi per ***le*** azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti;	1. Gli Stati membri prevedono incentivi per ***una o più delle*** azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:

Or. en

Motivazione

Occorre precisare che tutte le azioni elencate all'articolo 10, paragrafo 1, non sono obbligatorie. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le azioni per le quali intendono fornire incentivi in base alle proprie esigenze, ad esempio per sostenere la silvicoltura sostenibile.

Emendamento 2054
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***prevedono***	1. Gli Stati membri ***possono***

incentivi per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:	***prevedere*** incentivi per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile seguenti:

Or. pt

Emendamento 2055
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono incentivi per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente***,*** la salute e il benessere degli animali ***e la silvicoltura sostenibile*** seguenti:	1. Gli Stati membri prevedono incentivi per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente ***e*** la salute e il benessere degli animali seguenti:

Or. en

Emendamento 2056
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2057
Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2058
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2059
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a	***soppresso***

mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento 2060
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3***, in particolare il sostegno all'allevamento estensivo e semiestensivo riconosce il suo contributo alla conservazione della biodiversità, alla prevenzione degli incendi e alla conservazione della vita nelle zone montane e svantaggiate;***

Or. el

Emendamento 2061
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***gli*** impegni ***volontari in materia*** di gestione assunti dagli agricoltori e da altri	(a) impegni di gestione ***volontaria, basati su dati scientifici e verificabili,***

beneficiari, ***compresi gli*** impegni ***a*** mantenere l'agricoltura biologica e ***a estensivizzare la*** produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari ***che superano la soglia fissata dalle prescrizioni normative obbligatorie. Questi comprendono*** impegni ***vincolanti per*** mantenere l'agricoltura biologica***, ridurre l'uso di fattori produttivi sintetici e attuare l'estensivizzazione nella*** produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. fr

Emendamento 2062
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e ***a estensivizzare la*** produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere ***i sistemi agricoli sostenibili riconosciuti dagli Stati membri, tra cui*** l'agricoltura biologica***, la produzione integrata, la gestione sostenibile del suolo, il miglioramento dell'efficienza idrica*** e ***l'estensivizzazione della*** produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. es

Emendamento 2063
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a

mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, ***tra cui i sistemi pastorali montani, i sistemi di transumanza e i sistemi basati sul pascolo su prati permanenti,*** stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2064
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e ***a estensivizzare la produzione*** animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere ***pratiche che siano benefiche per l'ambiente e per il clima, quali*** l'agricoltura biologica e ***i sistemi esistenti di allevamento*** animale ***estensivo***, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Motivazione

Il sostegno di cui al presente articolo è inteso non solo ad agevolare la transizione verso sistemi di produzione più sostenibili, ma anche a preservare le pratiche agricole esistenti che già apportano benefici in termini di ambiente, clima, biodiversità o benessere degli animali. Si tratta inoltre di chiarire il rapporto tra il paragrafo 1, lettera a), che mira a mantenere i sistemi di allevamento estensivo, e il paragrafo 1, lettera b), che si concentra sull'estensivizzazione dei sistemi di allevamento.

Emendamento 2065
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica ***e a estensivizzare*** la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica***, altri metodi di produzione sostenibili certificati riconosciuti dagli Stati membri, nonché*** la produzione animale ***estensiva***, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2066
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori ***e da altri beneficiari***, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e ***a estensivizzare*** la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica***, altri metodi di produzione sostenibili qualificati, tra cui quelli certificati dagli Stati membri,*** e la produzione animale ***estensiva***, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Motivazione

Tale disposizione dovrebbe applicarsi anche ad altri metodi di produzione sostenibili riconosciuti dagli Stati membri.

Emendamento 2067
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di	(a) gli impegni volontari in materia di

gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e ***a estensivizzare la*** produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica***, ad adottare pratiche*** e ***tecnologie innovative e ad aumentare la sostenibilità della*** produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2068
Asger Christensen, Christine Singer, Jérémy Decerle, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale ***e altri metodi di gestione sostenibile dei pascoli***, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2069
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e ***a estensivizzare la*** produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e ***l'agroecologia, quali l'estensivizzazione della*** produzione animale ***e altre pratiche agroecologiche***, stabiliti e attuati in

conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2070
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere ***o espandere*** l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, ***compresa la riduzione della densità di allevamento,*** stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2071
Ciaran Mullooly, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, ***compresi i sistemi di produzione animale basati su pascolo,*** stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2072

Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, ***compresi*** gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica ***e a estensivizzare la produzione animale***, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3***. Tali impegni possono includere sistemi di produzione animale estensiva o la conversione all'agricoltura biologica***;

Or. en

Motivazione

È necessario aggiungere la formulazione "agricoltori e altri beneficiari", analogamente a quanto avviene nell'attuale periodo di programmazione. Dovrebbe essere prevista la possibilità di fornire incentivi non solo agli agricoltori, ma anche ad altri beneficiari di azioni agroambientali e climatiche.

Emendamento 2073
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, ***compresi*** gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica ***e a estensivizzare la produzione animale***, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3***. Tali impegni possono includere sistemi di produzione animale estensiva o la conversione all'agricoltura biologica***;

Or. en

Emendamento 2074

Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica ***e*** a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica***,*** a estensivizzare la produzione animale ***e i sistemi di allevamento estensivo esistenti***, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. fr

Emendamento 2075
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori***, dai silvicoltori*** e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica***, l'agroecologia, la proforestazione*** e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2076
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, ***quali le cooperative,*** compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. pt

Emendamento 2077
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica***, a ottimizzare l'uso delle risorse*** e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2078
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori***, dalle cooperative*** e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del

paragrafo 3;	paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2079
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari ***(ivi incluse le cooperative)***, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2080
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, ***incluse le cooperative,*** compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. ro

Emendamento 2081
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale ***o quella basata su pascolo***, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2082
Ton Diepeveen, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica ***e a estensivizzare la produzione animale***, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2083
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri

beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica ***e a estensivizzare la produzione animale***, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2084
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica ***e a estensivizzare la produzione animale***, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2085
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica ***e a estensivizzare la produzione animale***, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Motivazione

I finanziamenti della PAC volti a migliorare le prestazioni ambientali e climatiche dovrebbero concentrarsi sul conseguimento di risultati, consentendo agli Stati membri di scegliere gli strumenti più efficaci. Gli obiettivi ambientali e climatici possono essere conseguiti attraverso diversi percorsi, tra cui l'innovazione, lo sviluppo tecnologico e migliori pratiche di gestione. Mantenere la flessibilità garantisce che le politiche promuovano le prestazioni e l'efficacia, anziché prescrivere un unico modello di produzione.

Emendamento 2086
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e ***a estensivizzare la produzione animale***, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e ***i sistemi esistenti di allevamento estensivo***, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione crea ambiguità collegando "mantenere l'allevamento estensivo" e "estensivizzare" nello stesso paragrafo 1, lettera a), laddove questi due approcci corrispondono a obiettivi e meccanismi di sostegno distinti. Il mantenimento di sistemi estensivi già in atto (pascolo, prato permanente, pastorizia) rientra nel sostegno concesso a impegni in materia di gestione (paragrafo 1, lettera a)) e non dovrebbe essere subordinato a un percorso di trasformazione.

Emendamento 2087
Tomáš Kubín, Barbara Bonte, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri

beneficiari, ***compresi*** gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti ***e*** attuati in conformità del paragrafo 3;	beneficiari, ***quali*** gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti ***o*** attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2088
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori ***e da altri beneficiari***, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. fr

Emendamento 2089
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e ***a estensivizzare*** la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e la produzione animale ***estensiva***, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2090
André Franqueira Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gli impegni ***volontari*** in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;	(a) gli impegni in materia di gestione assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e a estensivizzare la produzione animale, stabiliti e attuati in conformità del paragrafo 3;

Or. pt

Motivazione

Tali impegni dovrebbero essere obbligatori.

Emendamento 2091
Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) la transizione a lungo termine verso l'agricoltura vegetale, compresa l'espansione sostenibile della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di proteine vegetali destinate al consumo umano, al fine di rafforzare la sicurezza alimentare, migliorare l'efficienza delle risorse e contribuire agli obiettivi climatici e sanitari;

Or. en

Emendamento 2092

Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) gli incentivi di cui al paragrafo 1 superano i costi aggiuntivi e il mancato guadagno;

Or. en

Emendamento 2093
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	***soppresso***

Or. pt

Emendamento 2094
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione	***soppresso***

all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2095
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2096
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento 2097
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2098
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Cristina Guarda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati ***dagli*** agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, ***compresa*** la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione ***agroecologici***, resilienti ***e diversificati*** realizzati da ***gruppi di agricoltori che partecipano a iniziative territoriali come i biodistretti, o da singoli*** agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, ***comprese*** la conversione all'agricoltura biologica e ***altre pratiche agroecologiche come*** l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale***, che comprende il superamento dell'allevamento in gabbia e la diversificazione anche attraverso un***

incremento della produzione di proteine vegetali e di leguminose e la rotazione, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4. ***Per transizione verso sistemi di produzione resilienti si intende una significativa riprogettazione di un agroecosistema o di una parte di esso, entro un determinato lasso di tempo, al di là di adeguamenti incrementali e isolati a pratiche già esistenti.***

Or. en

Emendamento 2099
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Stefano Bonaccini, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti ***e diversificati*** realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4. ***Gli Stati membri considerano l'acquisizione di tecnologie volte a ridurre l'impatto ambientale e climatico della produzione agricola e animale, salvaguardando nel contempo i livelli di produttività, come una forma di transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti.***

Or. en

Motivazione

Gli investimenti nelle nuove tecnologie sono essenziali per conseguire gli obiettivi ambientali e climatici della PAC, mantenendo e rafforzando nel contempo la capacità produttiva delle imprese agricole. Il riconoscimento dell'acquisizione di tali tecnologie come forma di transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti fornisce agli Stati membri uno

strumento chiaro e concreto per sostenere gli agricoltori nel perseguimento di pratiche agricole più sostenibili e produttive.

Emendamento 2100
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***la*** transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa***, compresa*** la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, ***stabilita*** e ***attuata*** in conformità del paragrafo 4.	(b) transizione volontaria ***e sistemica*** verso sistemi di produzione ***agroecologica*** resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'***intera*** azienda agricola o di ***una*** parte ***significativa*** di essa***. Tale transizione, che deve escludere qualsiasi coesistenza tra gestione convenzionale e gestione biologica per la stessa coltura, comprende*** la conversione ***verificabile*** all'agricoltura biologica ***certificata*** e l'estensivizzazione ***strutturale*** dei sistemi di produzione animale, ***definiti*** e ***attuati*** in conformità del paragrafo 4.

Or. fr

Emendamento 2101
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione ***alimentare*** resilienti***, agroecologici e sostenibili*** realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica***, la produzione di leguminose*** e l'estensivizzazione ***o la conversione*** dei sistemi di produzione animale***, compresi la riduzione della densità di allevamento e il superamento***

	delle gabbie e dei sistemi di stretto isolamento per tutte le specie, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2102
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, ***compresa*** la conversione all'agricoltura biologica ***e*** l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	(b) ***Gli Stati membri possono prevedere incentivi per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere animale e*** la ***silvicoltura sostenibile sotto forma di*** transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori ***e da altri beneficiari*** a livello dell'azienda o di parte di essa, ***che possono comprendere*** la conversione all'agricoltura biologica ***o*** l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2103
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in

conformità del paragrafo 4.	conformità del paragrafo 4***, tra cui l'abbandono dell'allevamento in gabbia e dei sistemi di allevamento chiusi per tutte le specie animali, come indicato nel documento C(2021)4747 della Commissione europea***.

Or. de

Emendamento 2104
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti ***realizzati*** dagli agricoltori a livello dell'azienda ***o*** di parte di essa, ***compresa la conversione all'***agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti ***compiuta*** dagli agricoltori ***o da altri beneficiari,*** a livello dell'azienda***,*** di parte di essa ***o tramite approcci collettivi o territoriali***, ***compresi i sistemi agricoli sostenibili riconosciuti dagli Stati membri, l'***agricoltura biologica***, la produzione integrata*** e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. es

Emendamento 2105
Camilla Laureti, Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione ***diversificati e*** resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica***, l'adozione di pratiche***

produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

agroecologiche e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, ***inclusa la graduale eliminazione delle gabbie,*** stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. it

Emendamento 2106
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello ***dell'azienda*** o di parte di ***essa***, compresa la conversione all'agricoltura biologica ***e*** l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti ***e diversificati*** realizzati dagli agricoltori ***o da gruppi di agricoltori*** a livello ***delle aziende*** o di parte di ***esse***, compresa la conversione all'agricoltura biologica***,*** l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale ***e l'introduzione delle proteine vegetali nella rotazione delle colture***, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2107
Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale***, compresa la graduale***

conformità del paragrafo 4.	***eliminazione delle gabbie e dei sistemi di stretto isolamento per tutte le specie***, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2108
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, ***compresa*** la conversione all'agricoltura biologica e ***l'estensivizzazione dei*** sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, ***compresi*** la conversione all'agricoltura biologica***, altri metodi di produzione sostenibili certificati riconosciuti dagli Stati membri*** e sistemi di produzione animale ***estensiva***, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2109
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, ***compresa*** la conversione all'agricoltura biologica e ***l'estensivizzazione*** dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, ***compresi*** la conversione all'agricoltura biologica***, l'adozione di pratiche*** e ***tecnologie innovative e l'incremento della sostenibilità*** dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2110
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, ***compresa*** la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, ***comprese*** la conversione all'agricoltura biologica***, l'agroecologia, l'estensivizzazione dei sistemi agricoli pluviali*** e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2111
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori ***e da altri beneficiari (ivi incluse le cooperative)*** a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2112

Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti ***e rigenerativi*** realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica***, l'agricoltura rigenerativa*** e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2113
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori ***e da altri beneficiari, incluse le cooperative,*** a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. ro

Emendamento 2114
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori ***(incluse le cooperative)*** a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2115
Stefano Bonaccini, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica ***e*** l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica***,*** l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale ***e con una minore impronta di carbonio***, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2116
Ton Diepeveen, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione

all'agricoltura biologica ***e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale***, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	all'agricoltura biologica, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2117
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica ***e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale***, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

I finanziamenti della PAC volti a migliorare le prestazioni ambientali e climatiche dovrebbero concentrarsi sul conseguimento di risultati, consentendo agli Stati membri di scegliere gli strumenti più efficaci. Gli obiettivi ambientali e climatici possono essere conseguiti attraverso diversi percorsi, tra cui l'innovazione, lo sviluppo tecnologico e migliori pratiche di gestione. Mantenere la flessibilità garantisce che le politiche promuovano le prestazioni e l'efficacia, anziché prescrivere un unico modello di produzione.

Emendamento 2118
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati

dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica ***e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale***, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2119
Barry Cowen, Asger Christensen, Michal Wiezik, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.	(b) la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica***, l'agroecologia*** e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2120
Carlo Fidanza, Waldemar Buda, Jessika van Leeuwen, Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) l'adozione di tecnologie che riducono l'impatto ambientale e climatico della produzione agricola e animale aumentandone al contempo la produttività.

Or. en

Motivazione

Investire nelle nuove tecnologie è essenziale per conseguire gli obiettivi ambientali e climatici, contribuendo nel contempo a mantenere e a migliorare la capacità produttiva delle imprese.

Emendamento 2121
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) L'acquisizione di tecnologie in grado di ridurre l'impatto ambientale della produzione agricola e zootecnica, aumentandone allo stesso tempo la produttività.

Or. it

Motivazione

Investire nelle nuove tecnologie è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici, favorendo al contempo il mantenimento e potenziamento della capacità produttiva delle imprese.

Emendamento 2122
Barry Cowen, Asger Christensen, Michal Wiezik, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la transizione volontaria verso una silvicoltura rispettosa della natura, effettuata dai silvicoltori in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2123

Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la transizione volontaria verso una silvicoltura vicina alla natura, effettuata dai silvicoltori conformemente al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2124
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) la transizione volontaria verso sistemi di zootecnia ad alto livello di benessere degli animali che consentano comportamenti naturali, anche prevedendo uno spazio vitale sufficiente e arricchito, superino gradualmente i sistemi di confinamento in gabbia e in spazi chiusi e utilizzino razze da carne a crescita più lenta, attuati dagli agricoltori conformemente al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2125
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono prevedere incentivi per la transizione

volontaria verso sistemi di produzione resilienti da parte di agricoltori in attività, a livello dell'azienda o di parte di essa, comprese la conversione all'agricoltura biologica e l'adozione di pratiche di gestione dei sistemi di allevamento più sostenibili, o l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, nonché verso sistemi a minor impronta di carbonio o altri sistemi di produzione e diversificazione della produzione, istituiti e attuati in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2126
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono prevedere incentivi per le azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere animale e la silvicoltura sostenibile sotto forma di transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori e da altri beneficiari a livello dell'azienda o di parte di essa, che possono comprendere la conversione all'agricoltura biologica o l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2127
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ciascuno Stato membro può prevedere incentivi per la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

In general, transition actions under Article 10(1)(b) would lead to a significantly higher administrative burden for Member States in implementing the measures. Moreover, including transition actions under this Article - most of which are also linked to investments - while simultaneously supporting investments under Article 13 would result in double funding. In addition, support for transaction actions would have to be repaid if implementation does not take place, leading to a substantially increased control and monitoring burden for several years after the payment has been made.

Emendamento 2128
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono prevedere incentivi per la transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti realizzati dagli agricoltori a livello dell'azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità del paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

In general, transition actions under Article 10(1)(b) would lead to a significantly higher administrative burden for Member States in implementing the measures. Moreover, including transition actions under this Article—most of which are also linked to investments—while simultaneously supporting investments under Article 13 would result in double funding. In addition, support for transaction actions would have to be repaid if implementation does not take place, leading to a substantially increased control and monitoring burden for several years after the payment has been made.

Emendamento 2129
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I pagamenti a norma del presente articolo superano la compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivanti dall'attuazione degli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, al fine di incentivare realmente gli agricoltori ad assumere impegni agroambientali e climatici.

Or. en

Emendamento 2130
Paulo do Nascimento Cabral, Sérgio Humberto, Ana Miguel Pedro, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I pagamenti per gli incentivi di cui al paragrafo 1 superano i costi aggiuntivi e la perdita di reddito.

Or. pt

Emendamento 2131
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I pagamenti a titolo di incentivo di cui al paragrafo 1 devono andare oltre i costi aggiuntivi e il mancato guadagno.

Or. ro

Emendamento 2132
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli incentivi di cui al paragrafo 1 superano i costi aggiuntivi e il mancato guadagno.

Or. en

Emendamento 2133
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli incentivi di cui al paragrafo 1 superano i costi aggiuntivi e il mancato guadagno.

Or. en

Emendamento 2134
Christine Singer, Barry Cowen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri garantiscono flessibilità nell'elaborazione delle misure, compresa la possibilità di impegni annuali e di attuazione cooperativa, e prevedono regimi semplici, proporzionati ed efficienti sotto il profilo amministrativo, evitando inutili oneri di controllo e monitoraggio.

Or. en

Emendamento 2135
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri stanziano il [X] % dell'importo totale destinato allo sviluppo rurale a interventi mirati a tali misure a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, primo comma ter (nuovo), del regolamento (UE) 202X/XXXX [NRP].

Or. en

Emendamento 2136
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica	***soppresso***

certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.

[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Motivazione

L'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale non dovrebbe essere obbligatoria per gli Stati membri. Occorre garantire agli Stati membri la flessibilità di valutare se siano necessarie entrambe le forme di azione (paragrafi 1 e 1 bis).

Emendamento 2137
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.	2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1. ***Nell'elaborazione dei regimi di sostegno e del relativo livello di finanziamento, gli Stati membri devono garantire che il sostegno agli agricoltori biologici non sia ridotto rispetto al precedente piano strategico nazionale e che si basi su un percorso di crescita del settore che sia al tempo stesso ambizioso e realistico. Tale dinamica deve essere***

	valutata alla luce dell'insieme degli strumenti politici previsti nei piani d'azione nazionali per l'agricoltura biologica, tenendo conto sia dell'offerta che della domanda.
[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).	[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. fr

Emendamento 2138
Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.	2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1. ***Nell'elaborare i regimi di sostegno e il loro livello di finanziamento, gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno ricevuto dagli agricoltori biologici non diminuisca rispetto al periodo di programmazione precedente e si basi su una crescita ambiziosa e realistica del settore. Tale crescita dovrebbe essere valutata alla luce di una serie completa di strumenti strategici descritti in dettaglio nei diversi piani d'azione nazionali per l'agricoltura biologica, tenendo conto di***

	un approccio a lungo termine della produzione e della domanda.
[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).	[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Emendamento 2139
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro ***fornisce*** sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.	2. Ciascuno Stato membro ***dà priorità al*** sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1. ***Nell'elaborare i regimi di sostegno e il loro livello di finanziamento, gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno ricevuto dagli agricoltori biologici non diminuisca rispetto al periodo di programmazione precedente e si basi su una crescita ambiziosa e realistica del settore. Tale crescita dovrebbe essere valutata alla luce di una serie completa di strumenti strategici descritti in dettaglio nei diversi piani d'azione nazionali per l'agricoltura biologica, tenendo conto della produzione e della domanda.***
[16] Regolamento (UE) 2018/848 del	[16] Regolamento (UE) 2018/848 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Emendamento 2140
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.	2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1. ***Ciascuno Stato membro destina una linea di bilancio dedicata e riservata agli interventi di sostegno all'agricoltura biologica. Il livello minimo di tale bilancio è almeno equivalente al sostegno fornito durante il periodo di programmazione 2023-2027 ed è comunicato annualmente dallo Stato membro nella relazione di monitoraggio del piano NRP.***
[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).	[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Motivazione

Sostenere finanziariamente gli agricoltori biologici premia la fornitura di servizi ecosistemici, che spaziano dalla protezione delle acque dall'inquinamento, alla conservazione e alla promozione della biodiversità, e contribuiscono fortemente alla fertilità dei suoli. Questi benefici non sono solo positivi per l'ambiente: sono inoltre necessari per garantire la futura produttività del sistema agroalimentare dell'UE e hanno dunque un forte valore economico. Pertanto, il sostegno al mantenimento degli agricoltori biologici è costituito da pagamenti per la fornitura di servizi ecosistemici.

Emendamento 2141
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Ton Diepeveen, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro ***fornisce*** sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] ***e*** ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.	2. Ciascuno Stato membro ***può fornire*** sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio***, alla produzione integrata, all'agricoltura di precisione, all'irrigazione digitalizzata, alla lavorazione minima del terreno,*** ai sistemi di produzione animale estensiva ***e all'adozione di tecnologie volte a ridurre al minimo l'impatto ambientale e climatico dell'agricoltura, salvaguardandone al contempo la capacità produttiva,*** nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.

[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Emendamento 2142
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio***[16]*** e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.	2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ***e può inoltre concedere sostegno alla produzione integrata, all'agricoltura di precisione, all'irrigazione digitalizzata, alla lavorazione minima del terreno o ad altre norme in materia di gestione sostenibile delle foreste*** e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.

[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Motivazione

Tale disposizione dovrebbe applicarsi anche ad altri metodi di produzione sostenibili riconosciuti dagli Stati membri. L'imposizione di un numero limitato di misure obbligatorie non tiene conto della diversità dei sistemi di produzione, che tuttavia contribuiscono all'obiettivo di sostenibilità. L'emendamento mira a includere la possibilità di concedere un sostegno ad altri sistemi di produzione sostenibili e alternativi (come la produzione integrata, l'agricoltura di precisione, l'irrigazione digitalizzata e la lavorazione minima del terreno).

Emendamento 2143
Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.	2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16]***, contribuendo all'obiettivo dell'Unione di raggiungere almeno il 25 % dei terreni agricoli destinati all'agricoltura biologica entro il 2030,*** e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.
[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).	[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Emendamento 2144
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.	2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e ***alla produzione integrata, all'agricoltura di precisione, all'irrigazione digitalizzata, alla coltura minima e*** ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al

paragrafo 1.

[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. pt

Emendamento 2145
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro ***fornisce*** sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio***[16] e*** ai sistemi di produzione animale ***estensiva nell'ambito di*** entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.	2. Ciascuno Stato membro ***può fornire*** sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio***, alla produzione integrata,*** ai sistemi ***estensivi*** di produzione animale ***e ad altri sistemi produttivi adeguati alle proprie condizioni agronomiche, climatiche e territoriali, in*** entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.

[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. es

Motivazione

La PAC dovrebbe riconoscere una pluralità di modelli, non solo un unico approccio. La produzione integrata, l'agricoltura di precisione, la digitalizzazione dell'irrigazione e la gestione del suolo possono contribuire alla sostenibilità, all'efficienza delle risorse e alla competitività delle aziende agricole.

Emendamento 2146
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e ai sistemi di produzione animale ***estensiva*** nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.	2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e ai sistemi di produzione animale ***efficienti sotto il profilo nutrizionale, compresi la valorizzazione del letame e l'uso di prodotti a base di azoto recuperato,*** nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.
[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).	[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Emendamento 2147
Camilla Laureti, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.	2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1. ***Tale sostegno dovrebbe essere mantenuto o aumentato nel corso del periodo di programmazione.***
[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).	[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Emendamento 2148
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro ***fornisce*** sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio***[16]*** e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.	2. Ciascuno Stato membro ***può fornire*** sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio***, alla produzione integrata, all'agricoltura di precisione, all'irrigazione digitalizzata, alla lavorazione minima del terreno*** e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.
[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti	

biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Emendamento 2149
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio***[16]*** e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.	2. Ciascuno Stato membro fornisce sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sistemi di produzione animale estensiva ***conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 bis [definizioni]*** nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.

[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Emendamento 2150
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro ***fornisce*** sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.	2. Ciascuno Stato membro ***può fornire*** sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e ai sistemi di produzione animale estensiva nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.
[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).	[16] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Emendamento 2151
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri determinano l'importo del sostegno per le azioni di mantenimento e di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento sulla base dei costi effettivi di transizione, comprese le perdite di reddito durante il periodo di conversione, i costi di investimento e i costi di certificazione verificabili. L'importo annuo del sostegno per le azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), non può essere inferiore a [300 EUR] per ettaro ammissibile. L'importo annuo del sostegno per le azioni di cui al paragrafo 1, lettera b), non può essere inferiore a [500] EUR per ettaro ammissibile. Per le aziende la cui

superficie agricola utilizzata non supera i 50 ettari, l'importo totale del sostegno non può essere inferiore a [100 000 EUR] per periodo di programmazione.

Or. fr

Emendamento 2152
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri descrivono in che modo l'assegnazione del sostegno all'agricoltura biologica nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1 contribuisce al loro piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e al loro obiettivo per i terreni agricoli destinati all'agricoltura biologica e stimano in che misura il sostegno giova alla loro capacità di conseguire l'obiettivo. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno ricevuto dagli agricoltori biologici aumenti rispetto al periodo di programmazione precedente e si basi su una crescita ambiziosa e realistica del settore. Tale crescita dovrebbe essere valutata mediante una serie completa di strumenti strategici descritti nel piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica.

Or. en

Motivazione

Nel corso dell'attuale periodo di programmazione, diversi Stati membri hanno già ridotto il sostegno alla conversione e/o al mantenimento, il che rischia di destabilizzare il settore.

Emendamento 2153

Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In linea con il sostegno che gli Stati membri devono destinare alle azioni agroambientali, per il clima e il benessere degli animali, a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, punti 1) e 2) (nuovo), del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento NRP], gli Stati membri possono prevedere incentivi per gli impegni volontari in materia di gestione assunti dagli agricoltori in attività e da altri beneficiari, compresi impegni di conversione all'agricoltura biologica e mantenimento della stessa, ottimizzazione dell'uso delle risorse ed estensivizzazione della produzione animale, stabiliti e attuati conformemente al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 2154
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Fatti salvi il sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e le misure attuate per attenuare e affrontare le crisi di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri concedono un sostegno solo per le misure di cui al paragrafo 1 che non contribuiscono a ridurre il potenziale produttivo dell'azienda.

Or. en

Motivazione

Le misure agroambientali non dovrebbero andare a scapito della sicurezza alimentare; esistono linee d'azione alternative, come gli investimenti in tecnologie a duplice scopo che riducono gli impatti ambientali e climatici mantenendo e/o aumentando la produttività.

Emendamento 2155
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ad eccezione del sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle misure attuate al fine di attenuare e rispondere alle crisi di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri concedono un sostegno esclusivamente per le azioni di cui al paragrafo 1 che non contribuiscono alla riduzione della capacità produttiva dell'azienda agricola.

Or. pl

Emendamento 2156
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ad eccezione del sostegno all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle misure attuate per attenuare e rispondere alle crisi di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio, gli Stati membri concedono sostegno solo alle azioni elencate al paragrafo 1 che non contribuiscono a ridurre il potenziale produttivo dell'azienda.

Or. fr

Emendamento 2157
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I pagamenti erogati a norma del paragrafo 1 hanno un effetto di incentivo reale e possono superare i costi aggiuntivi, i mancati profitti e i costi di transazione, ove necessario per garantire la partecipazione degli agricoltori e di altri beneficiari ad azioni che apportano benefici in termini di clima, ambiente, salute degli animali o delle piante, efficienza idrica o resilienza territoriale.

Or. es

Motivazione

Le misure agroambientali dovrebbero essere attraenti, semplici ed economicamente sostenibili. Se si limitano a coprire i costi e i mancati profitti, non sempre generano incentivi sufficienti affinché gli agricoltori e le cooperative assumano impegni supplementari.

Emendamento 2158
Dario Nardella, Cristina Maestre, Stefano Bonaccini, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Fatti salvi il sostegno

all'agricoltura biologica certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 e le misure attuate per attenuare e affrontare le crisi a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri concedono un sostegno solo per le azioni di cui al paragrafo 1 che non comportano una riduzione del potenziale produttivo dell'azienda.

Or. en

Emendamento 2159
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri elaborano o aggiornano piani di gestione sostenibile dei pascoli al fine di proteggere il suolo, la biodiversità, la capacità di produzione e la resilienza delle aziende zootecniche.

Or. el

Emendamento 2160
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Il sostegno di cui al presente articolo è concepito in modo da contribuire agli obiettivi climatici e ambientali senza automaticamente ridurre la capacità produttiva o la redditività economica dell'azienda, fatta salva una decisione volontaria e debitamente compensata da parte del beneficiario. Gli Stati membri danno priorità, se del caso, a

soluzioni volte a ridurre l'impronta ambientale e climatica mantenendo o migliorando la resilienza, la produttività e la redditività delle aziende agricole.

Or. es

Motivazione

La sostenibilità deve essere compatibile con la sicurezza alimentare, la redditività e la continuità dell'attività agricola.

Emendamento 2161
Christine Singer, Barry Cowen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere annuali o pluriennali e possono avere in particolare gli obiettivi seguenti:	3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere annuali o pluriennali e ***garantiscono un impatto chiaro e tangibile sul reddito a livello di azienda agricola, pur essendo semplici, praticabili e integrati nella produzione agricola. Gli Stati membri provvedono affinché tali impegni siano volontari, economicamente interessanti e concepiti in un insieme limitato e coerente di misure, comparabili a livello nazionale e dell'Unione, di facile attuazione tra i diversi tipi di aziende agricole, compresi i sistemi basati sui pascoli, e amministrativamente efficienti, anche attraverso sistemi di monitoraggio che riducano al minimo i controlli in loco. Tali impegni*** possono avere in particolare gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 2162
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere annuali o pluriennali ***e possono avere in particolare gli obiettivi seguenti:***	3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere annuali o pluriennali***. Per gli impegni che comportano modifiche sistemiche delle pratiche agricole (compresi il mantenimento dell'agricoltura biologica, la gestione estensiva del pascolo e i sistemi agroecologici), la durata è di almeno cinque anni. Gli impegni annuali possono esistere a complemento di pratiche mirate, ma non sostituiscono gli impegni sistemici pluriennali.***

Or. en

Motivazione

Gli impegni annuali non sono sufficienti per sostenere efficacemente le transizioni agroecologiche sistemiche. I benefici ambientali dei sistemi AECA (suolo, biodiversità, qualità dell'acqua) sono cumulativi e si manifestano solo dopo diversi anni di impegno continuo.

Emendamento 2163
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Norbert Lins, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere annuali o pluriennali ***e*** possono avere in particolare gli obiettivi seguenti:	3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere annuali o pluriennali***. Gli impegni di gestione il cui obiettivo primario è la conservazione della biodiversità o degli habitat sono, di norma, pluriennali; gli impegni annuali sono consentiti solo se ecologicamente equivalenti e debitamente giustificati. Gli impegni in materia di gestione*** possono avere in particolare gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 2164
Barry Cowen, Asger Christensen, Michal Wiezik, Christine Singer, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere annuali o pluriennali e possono avere in particolare gli obiettivi seguenti:	3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere annuali o pluriennali e ***possono prevedere premi di fedeltà qualora i beneficiari rinnovino o estendano i loro impegni oltre il periodo iniziale. Tali impegni*** possono avere in particolare gli obiettivi seguenti:

Or. en

Motivazione

Coloro che investono continuativamente in azioni agroambientali e per il clima dovrebbero essere meglio ricompensati per il loro impegno.

Emendamento 2165
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere annuali o pluriennali e possono avere in particolare gli obiettivi seguenti:	3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere annuali o pluriennali e ***garantire un impatto chiaro e tangibile sul reddito a livello dell'azienda.*** Possono avere in particolare gli obiettivi seguenti:

Or. es

Emendamento 2166

Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere annuali o pluriennali e ***possono avere*** in particolare gli obiettivi seguenti:	3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere annuali o pluriennali e ***garantiscono un'incidenza chiara e tangibile sul reddito a livello di azienda agricola.*** In particolare***, possono avere*** gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 2167
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere annuali o pluriennali e possono avere in particolare gli obiettivi seguenti:	3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono***, a seconda del tipo di impegno,*** essere annuali o pluriennali e possono avere in particolare gli obiettivi seguenti:

Or. en

Motivazione

Il piano NRP dovrebbe definire chiaramente, sulla base dell'obiettivo e del tipo di impegno, la durata minima di un impegno. Qualora l'obiettivo sia di ripristinare le condizioni del sito per il ritorno di avifauna comune in habitat agricolo, non bisognerebbe optare per un impegno annuale che l'agricoltore potrebbe decidere di non rinnovare, poiché ciò costituirebbe una modalità di spesa del denaro pubblico molto inefficace, considerato che, di fatto, la fauna non reagisce ai cambiamenti nell'arco di un anno.

Emendamento 2168
Marta Wcisło

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1***, lettera a)***, possono essere annuali o pluriennali e possono avere in particolare gli obiettivi seguenti:	3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, possono essere annuali o pluriennali e possono avere in particolare gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 2169
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1***, lettera a)***, possono essere annuali o pluriennali e possono avere in particolare gli obiettivi seguenti:	3. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, possono essere annuali o pluriennali e possono avere in particolare gli obiettivi seguenti:

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico alle modifiche introdotte al paragrafo 1 – cambiamento di riferimento.

Emendamento 2170
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;	(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi ***il sostegno a miscugli di colture di copertura ricchi di specie e a rotazioni colturali diversificate che contribuiscano***

alla salute del suolo, alla biodiversità e alla ritenzione idrica, nonché gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi ***e gli investimenti in tecnologie per l'agricoltura conservativa, quali la semina su sodo, la coltivazione a fasce, la semina diretta e altri sistemi di coltivazione che preservano il suolo***;

Or. en

Emendamento 2171
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;	(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi***, la protezione e il ripristino degli impollinatori selvatici e gestiti e dei loro habitat, mediante il sostegno a pratiche agricole favorevoli agli impollinatori e la creazione e il mantenimento di elementi paesaggistici diversificati, quali aree fiorite pluriennali con periodi di fioritura sfalsati, siepi e fasce inerbite per coleotteri***;

Or. en

Emendamento 2172
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;	(a) la protezione della qualità dell'acqua***, il riutilizzo*** e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione ***e il ripristino della salute*** del suolo ***e della qualità dell'aria, degli impollinatori e degli ecosistemi agricoli***, la gestione dei nutrienti***, l'uso circolare delle risorse***, la conservazione della biodiversità ***e il suo ripristino***, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, ***e la sostituzione*** e la riduzione dell'uso di pesticidi ***chimici convenzionali e di fertilizzanti chimici sintetici, e dei rischi associati, riducendo la dipendenza da fattori di produzione***;

Or. en

Emendamento 2173
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Norbert Lins, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, ***e*** la riduzione dell'uso di pesticidi;	(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio***,*** la riduzione dell'uso di pesticidi***, il mantenimento, il ripristino e lo sviluppo di prati permanenti ricchi di specie, di sistemi di pascolo estensivo, nonché di frutteti tradizionali e di paesaggi semiaperti a pascolo***;

Or. en

Emendamento 2174
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, ***e*** la riduzione dell'uso di ***pesticidi***;	(a) la protezione della qualità ***dell'aria e*** dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, ***il monitoraggio e*** la protezione del suolo ***affrontando gli aspetti del degrado fisico, chimico e biologico***, la gestione dei nutrienti, ***il monitoraggio e*** la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio***, gli impollinatori selvatici dei terreni agricoli,*** la riduzione dell'uso di ***fattori di produzione chimici e il monitoraggio dell'inquinamento***;

Or. en

Motivazione

Come da impegno della Commissione europea e degli Stati membri nell'ambito del regolamento sui piani strategici della PAC (regolamento (UE) 2021/2115), e richiesto dal Parlamento: l'indicatore degli impollinatori dei terreni agricoli dell'Unione deve ancora essere fornito. Analogamente, il progetto pilota del Parlamento e l'azione preparatoria Insignia (monitoraggio dei pesticidi e di altri contaminanti attraverso le api mellifere e gli apicoltori) sono pronti per essere attuati in tutti gli Stati membri.

Emendamento 2175
Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, ***compresi gli*** elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;	(a) la protezione ***e il miglioramento*** della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione ***e il ripristino*** del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione ***e il ripristino*** della biodiversità, ***compresa una quota minima del 10 % di*** elementi caratteristici del paesaggio ***ad alta***

	diversità, e la riduzione dell'uso di pesticidi***, al fine della graduale eliminazione o della totale minimizzazione***;

Or. en

Emendamento 2176
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;	(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo***, l'incremento del carbonio organico nel suolo e il sequestro del carbonio a lungo termine, anche attraverso l'agricoltura rigenerativa***, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;

Or. en

Emendamento 2177
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;	(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo ***e il suo recupero per scopi produttivi***, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità ***anche attraverso il miglioramento dei pascoli***, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la

riduzione dell'uso di pesticidi;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire il rafforzamento del ruolo dell'agricoltura nel ripristino e nella rigenerazione dei terreni degradati, marginali o abbandonati e a riconoscere il ruolo insostituibile dell'allevamento estensivo e della pastorizia nella conservazione degli ecosistemi.

Emendamento 2178
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;	(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione ***e il ripristino*** del suolo ***a uso produttivo***, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, ***anche attraverso il miglioramento dei pascoli, il mantenimento degli*** elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;

Or. en

Emendamento 2179
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la	(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, ***incluso il***

conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;	***sostegno alle analisi del suolo e alla consulenza per la fertilizzazione,*** la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;

Or. pl

Emendamento 2180
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;	(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, ***anche attraverso l'uso circolare delle stesse,*** la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;

Or. ro

Emendamento 2181
Emma Wiesner, Christine Singer, Barry Cowen, Asger Christensen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione ***dell'***uso di pesticidi;	(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione ***dei rischi associati all'***uso di pesticidi***, nonché l'uso efficiente dei nutrienti***;

Or. en

Emendamento 2182
Camilla Laureti, Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di ***pesticidi***;	(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione***, il ripristino e la protezione*** della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di ***input chimici***;

Or. it

Emendamento 2183
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;	(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione ***degli effetti negativi*** dell'uso di pesticidi;

Or. en

Motivazione

Consentire agli Stati membri di lavorare in modo più efficiente per ridurre i rischi connessi all'uso di pesticidi.

Emendamento 2184
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;	(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione ***integrata*** dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso ***ottimizzato*** di pesticidi;

Or. en

Emendamento 2185
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di ***pesticidi***;	(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, ***l'analisi e*** la protezione del suolo, la gestione ***integrata*** dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e ***l'uso ottimizzato*** di pesticidi;

Or. it

Motivazione

Un approccio integrato alla gestione dei nutrienti è essenziale, in quanto riunisce fertilizzanti, letame, pratiche del suolo e monitoraggio del suolo in un unico quadro coordinato, garantendo che gli obiettivi ambientali, climatici e di produttività siano conseguiti contemporaneamente.

Emendamento 2186
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;	(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione ***e il ripristino*** della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;

Or. en

Emendamento 2187
Stefano Bonaccini, Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;	(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione ***e il ripristino*** del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi;

Or. en

Emendamento 2188
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, ***la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio,*** e la riduzione ***dell'uso di pesticidi***;	(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, ***il miglioramento dell'efficienza nell'uso dei nutrienti, l'agricoltura di precisione*** e la riduzione ***delle perdite di nutrienti***;

Or. en

Emendamento 2189
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche***, la protezione del suolo, la gestione dei nutrienti, la conservazione della biodiversità, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio, e la riduzione dell'uso di pesticidi***;	(a) la protezione della qualità dell'acqua e la riduzione della pressione sulle risorse idriche***, contro l'abbassamento dei livelli freatici, l'inquinamento agricolo, l'eutrofizzazione e il ruscellamento contaminato***;

Or. en

Emendamento 2190
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) la perdita di biodiversità e la promozione della sua conservazione e del suo ripristino, il rafforzamento dei servizi ecosistemici, compresa la conservazione degli habitat e della connettività tra gli

habitat, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio, al fine di aumentare le popolazioni di specie benefiche, tra cui gli impollinatori e i predatori di parassiti;

Or. en

Emendamento 2191
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) le azioni per un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, in particolare dei pesticidi che presentano un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche attraverso l'impiego della gestione integrata delle specie nocive (IPM) e l'uso di soluzioni basate sulla natura;

Or. en

Emendamento 2192
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) la protezione del suolo contro l'erosione, il deflusso superficiale, la lisciviazione, la sedimentazione, la salinizzazione e la deposizione dell'azoto; la costruzione e il mantenimento della struttura del suolo, nonché la formazione e il mantenimento dei livelli di sostanza

	organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture;

Or. en

Emendamento 2193
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle emissioni di gas serra e il sequestro del carbonio, l'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la diversità animale e vegetale per ecosistemi resilienti;	(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle emissioni di gas serra e il sequestro del carbonio, l'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la diversità animale e vegetale per ecosistemi resilienti***, che incoraggi una giusta transizione verso pratiche agricole più sostenibili, anche attraverso il mantenimento della fertilità del suolo tramite il riciclo dei nutrienti nelle aziende agricole, creando gli habitat per impollinatori e gli insetti benefici***; ***e pratiche di uso del suolo come i sistemi agroforestali, l'uso di leguminose e la rotazione delle colture;***

Or. en

Emendamento 2194
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, ***compresa*** la riduzione delle	(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, ***compresi*** la riduzione delle

emissioni di gas serra e il sequestro del carbonio***,*** l'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la diversità animale e vegetale per ecosistemi resilienti;	emissioni di gas serra e ***le misure volte a contrastare le emissioni di metano in linea con l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050, nonché*** il sequestro del carbonio ***mediante il ripristino della salute del suolo, il ripristino degli habitat naturali e seminaturali per regolare il ciclo dell'acqua, dei nutrienti e del carbonio e*** l'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la diversità animale e vegetale ***e la conservazione dinamica delle piante*** per ecosistemi resilienti;

Or. en

Emendamento 2195
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, ***compresa*** la riduzione delle emissioni di gas serra e il sequestro del carbonio, l'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la diversità animale e vegetale per ecosistemi resilienti;	(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, ***comprese le misure volte a rafforzare la resilienza idrica, la preparazione in caso di siccità, la prevenzione delle alluvioni,*** la riduzione delle emissioni di gas serra e il sequestro del carbonio, l'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la diversità animale e vegetale per ecosistemi resilienti;

Or. en

Emendamento 2196
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle	(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle

emissioni di gas serra e il sequestro del carbonio, l'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la diversità animale e vegetale per ecosistemi resilienti;	emissioni di gas serra e il sequestro del carbonio, ***la produzione di materie prime da agricoltura sostenibile per la produzione di biocarburanti,*** l'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la diversità animale e vegetale per ecosistemi resilienti;

Or. en

Emendamento 2197
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Dario Nardella, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle emissioni di gas serra e il sequestro del carbonio, l'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la diversità animale e vegetale per ecosistemi resilienti;	(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle emissioni di gas serra e il sequestro del carbonio, ***la produzione sostenibile di biomassa agricola da utilizzare come biocarburante,*** l'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la diversità animale e vegetale per ecosistemi resilienti;

Or. pt

Emendamento 2198
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle emissioni di gas serra e il sequestro del carbonio, l'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la diversità animale e	(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle emissioni di gas serra***, la protezione degli stock di carbonio nei suoli e l'aumento della biomassa*** e il sequestro del carbonio,

vegetale per ecosistemi resilienti;	l'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la diversità animale e vegetale per ecosistemi resilienti;

Or. en

Emendamento 2199
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle emissioni di gas serra e il sequestro del carbonio, l'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la diversità animale e vegetale per ecosistemi resilienti;	(b) la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle emissioni di gas serra ***e dell'impronta di carbonio,*** e il sequestro del carbonio, l'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la diversità animale e vegetale per ecosistemi resilienti;

Or. en

Emendamento 2200
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il sostegno all'allevamento estensivo e ai sistemi di pascolo sostenibili che contribuiscono alla gestione ambientale, alla conservazione della biodiversità, alla prevenzione degli incendi boschivi e alla resilienza ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile di terreni marginali e a bassa produttività, la coesione territoriale e il popolamento delle zone rurali;

Or. en

Emendamento 2201
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) i servizi ecosistemici che contribuiscono alla prevenzione dei pericoli naturali e alla regolamentazione integrata delle acque;

Or. en

Emendamento 2202
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la salute e il benessere degli animali, ***compresa*** la lotta alla resistenza antimicrobica;	(c) la salute e il benessere degli animali, ***comprese*** la lotta alla resistenza antimicrobica***, le azioni volte a ridurre l'uso di antibiotici negli animali da allevamento e le misure volte a migliorare la resilienza dei sistemi di produzione alimentare e la diversità animale e vegetale per una maggiore resistenza alle malattie***;

Or. en

Emendamento 2203
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

(c) la salute e il benessere degli animali, compresa la lotta alla resistenza antimicrobica;	(c) la salute e il benessere degli animali, compresa la lotta alla resistenza antimicrobica***, e il finanziamento o il cofinanziamento di misure di biosicurezza, prove di laboratorio e misure veterinarie volte a prevenire o eradicare le malattie infettive negli animali***;

Or. pl

Emendamento 2204
Barry Cowen, Asger Christensen, Michal Wiezik, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la salute e il benessere degli animali, ***compresa*** la lotta alla resistenza antimicrobica;	(c) la salute e il benessere degli animali, ***comprese la prevenzione e*** la lotta alla resistenza antimicrobica ***e la transizione verso sistemi di allevamento che consentano comportamenti naturali, anche attraverso la disponibilità di spazi più ampi e la graduale eliminazione del confinamento in gabbia e in spazi chiusi***;

Or. en

Emendamento 2205
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la salute e il benessere degli animali, compresa la lotta alla resistenza antimicrobica;	(c) la salute e il benessere degli animali***, pertinenti e compatibili con gli obiettivi in materia di clima, biodiversità e ambiente***, compresa la lotta alla resistenza antimicrobica;

Or. en

Emendamento 2206
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la salute e il benessere degli animali, compresa la lotta alla resistenza antimicrobica;	(c) la salute e il benessere degli animali, compresa la lotta alla resistenza antimicrobica ***e alle malattie zoonotiche***;

Or. en

Emendamento 2207
Michal Wiezik, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la salute e il benessere degli animali, ***compresa la lotta alla*** resistenza antimicrobica;	(c) la salute e il benessere degli animali, ***comprese le misure volte a prevenire lo sviluppo della*** resistenza antimicrobica;

Or. en

Emendamento 2208
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la salute e il benessere degli animali, ***compresa*** la ***lotta alla*** resistenza	(c) la salute e il benessere degli animali, ***comprese le misure volte a prevenire e a contrastare*** la resistenza

antimicrobica;	antimicrobica;

Or. en

Emendamento 2209
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche; ***oppure,***	(d) l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche***, compreso il potenziamento delle varietà endemiche e delle sementi conservate dagli agricoltori, del materiale eterogeneo e delle razze animali polivalenti come le razze tradizionali***;

Or. en

Emendamento 2210
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'uso ***e*** lo sviluppo ***sostenibili*** delle risorse genetiche; oppure	(d) l'uso ***sostenibile,*** lo sviluppo ***e il mantenimento*** delle risorse genetiche***, tra cui le razze autoctone***; oppure

Or. es

Motivazione

Razze autoctone come il "toro de lidia" sarebbero protette

Emendamento 2211
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'***uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche***; oppure,	(d) l'***agrobiodiversità funzionale sostenibile***; oppure,

Or. en

Emendamento 2212
Emma Wiesner, Barry Cowen, Christine Singer, Asger Christensen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) l'aumento della produzione di colture proteiche;

Or. en

Emendamento 2213
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) i servizi silvoambientali e la salvaguardia della foresta.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2214
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) i servizi silvoambientali e la salvaguardia della foresta.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2215
Asger Christensen, Jérémy Decerle, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) i servizi silvoambientali e la salvaguardia della foresta.	(e) i servizi silvoambientali e la salvaguardia della foresta. ***Il sostegno per una determinata azione concesso conformemente al presente articolo può assumere la forma di un pagamento annuale per tutti gli ettari ammissibili, le unità di bestiame, il CO_{2e} rimosso o altre unità pertinenti interessate dagli impegni.***

Or. en

Motivazione

Per aumentare l'efficienza delle azioni agroambientali e climatiche è opportuno indicare chiaramente che il sostegno può essere concesso a unità diverse dagli ettari.

Emendamento 2216
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) i servizi silvoambientali e la salvaguardia della foresta.	(e) i servizi silvoambientali ***e agroforestali*** e la salvaguardia della foresta.

Or. en

Emendamento 2217
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) i servizi silvoambientali e la salvaguardia della foresta**.**	(e) i servizi silvoambientali e la salvaguardia della foresta***;***

Or. en

Emendamento 2218
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono monitorare l'efficacia delle azioni agroambientali e per il clima a beneficio degli impollinatori selvatici e gestiti e possono sostenere la cooperazione volontaria tra agricoltori e apicoltori volta a migliorare i servizi di impollinazione, la biodiversità e la qualità dei prodotti dell'apicoltura, compresi la gestione coordinata del posizionamento degli apiari, l'adattamento delle pratiche agricole benefiche per gli impollinatori e le misure volte a ridurre i rischi per gli impollinatori e i prodotti dell'apicoltura derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari, conformemente ai principi di gestione integrata dei parassiti e al pertinente diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2219
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Norbert Lins, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) gli Stati membri specificano nel piano NRP la durata standard degli impegni di cui alla prima frase. Per garantire che la durata degli impegni non si estenda oltre il periodo coperto dal piano NRP, gli Stati membri possono adottare disposizioni che consentano durate inferiori alle durate standard e proroghe degli impegni.

Or. en

Emendamento 2220
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) la protezione, la conservazione, la riproduzione e lo sviluppo di razze autoctone di animali adattate alle condizioni locali, che contribuiscono alla diversità genetica e fanno parte del patrimonio culturale rurale dell'Unione.

Or. el

Emendamento 2221
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) il miglioramento dell'efficienza delle risorse, l'innovazione, l'agricoltura

di precisione, le pratiche agricole efficienti in termini di emissioni di carbonio e l'adattamento alle condizioni climatiche locali.

Or. en

Emendamento 2222
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) la produzione di bioenergia o di energia rinnovabile, anche attraverso lo sviluppo di sistemi agrovoltaici;

Or. ro

Emendamento 2223
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Christine Singer, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) l'istituzione di regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli sostenuti a norma del regolamento (UE) 2024/3012.

Or. en

Emendamento 2224
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) l'uso circolare delle risorse nell'azienda;

Or. ro

Emendamento 2225
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e quater) l'utilizzo di tecnologie digitali e innovative, come la robotica o l'agricoltura di precisione;

Or. ro

Emendamento 2226
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e quinquies) altri obiettivi fissati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale che contribuiscono all'autonomia strategica dell'Unione in materia di approvvigionamento alimentare e sicurezza alimentare.

Or. ro

Emendamento 2227
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Paragrafo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nella selezione e nell'approvazione degli impegni in materia di gestione, gli Stati membri danno priorità ai sistemi agricoli che contribuiscono ai settori prioritari elencati all'articolo 4, paragrafo 1, compresa l'agricoltura biologica di cui alla lettera e). I criteri di definizione delle priorità sono obbligatori e trovano riscontro nella metodologia di attribuzione del punteggio, con particolare enfasi sugli impegni basati su approcci a livello aziendale globale. Se la dotazione finanziaria per gli impegni in materia di gestione non consente di sostenere tutte le domande ammissibili, gli Stati membri applicano criteri oggettivi di definizione delle priorità accordando la priorità ai sistemi elencati all'articolo 4, paragrafo 1, compresa l'agricoltura biologica.

Or. en

Motivazione

Tale approccio muove da un principio volto a garantire un trattamento equo per il biologico e non pone tale sistema in una situazione di svantaggio finanziario rispetto ai regimi di sostegno basati su pratiche isolate, impegni temporanei o approcci non sufficientemente definiti. Le pratiche isolate possono essere sostenute attraverso la PAC, ma gli incentivi finanziari dovrebbero essere proporzionali al livello di sforzi e ai benefici ambientali conseguiti.

Emendamento 2228
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Paragrafo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nella selezione e nell'approvazione degli impegni in materia di gestione, gli Stati membri danno priorità ai sistemi

agricoli che contribuiscono ai settori prioritari elencati all'articolo 4, paragrafo 1, compresa l'agricoltura biologica di cui alla lettera e). I criteri di definizione delle priorità sono obbligatori e trovano riscontro nella metodologia di attribuzione del punteggio. Se la dotazione finanziaria per gli impegni in materia di gestione non consente di sostenere tutte le domande ammissibili, gli Stati membri applicano criteri oggettivi di definizione delle priorità accordando la priorità ai sistemi elencati all'articolo 4, paragrafo 1, compresa l'agricoltura biologica.

Or. en

Emendamento 2229
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Almeno il 43 % delle dotazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii), della [proposta sui piani NRP] è riservato alle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10. Nell'ambito di tale dotazione, almeno il 15 % è destinato ad azioni a sostegno della salute e del benessere degli animali.

Or. de

Emendamento 2230
Valentina Palmisano, Dario Tamburrano, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Paragrafo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

3 bis. Almeno il 35 % del bilancio complessivo della PAC è destinato alle azioni agroambientali e per il clima di cui al presente articolo, compresi i pagamenti per le nuove azioni di transizione. Tale quota aumenta progressivamente durante il periodo di programmazione, raggiungendo almeno il 50 % del bilancio complessivo della PAC entro il 2034.

Or. en

Motivazione

In tal modo si attua la richiesta di un'apposita e crescente separazione per le azioni agroambientali e climatiche.

Emendamento 2231
Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Paragrafo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Almeno il 43 % delle dotazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii), della [proposta di regolamento sui piani NRP] è riservato alle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10. Nell'ambito di tale dotazione, almeno il 15 % è destinato ad azioni volte a migliorare la salute e il benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 2232
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Paragrafo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	3 bis. Gli Stati membri possono prevedere livelli più elevati di sostegno per miscugli di colture di copertura ricchi di specie composti da cinque o più specie, laddove tali miscugli contribuiscano alla salute del suolo, alla biodiversità, al sequestro del carbonio o alla ritenzione idrica.

Or. en

Emendamento 2233
Giuseppe Antoci

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Almeno il 35 % del bilancio complessivo della PAC è destinato alle azioni agroambientali e per il clima di cui al presente articolo, compresi i pagamenti per le nuove azioni di transizione. Tale quota aumenta progressivamente durante il periodo di programmazione, raggiungendo almeno il 50 % del bilancio complessivo della PAC entro il 2034.

Or. en

Emendamento 2234
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per	***soppresso***

attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.

Or. pt

Emendamento 2235
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Cristina Guarda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima ***e*** l'ambiente.	Il sostegno per le azioni di transizione ***agroecologica*** di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono ***resilienti e*** benefici per il clima***,*** l'ambiente ***e il benessere degli animali, includendo almeno una stima dei tempi necessari per l'attuazione delle misure di transizione e illustrando nel dettaglio gli obiettivi specifici in termini di risultati ambientali attesi, nonché gli ostacoli specifici da affrontare. Tali sistemi affrontano almeno i seguenti aspetti:*** ***- riduzione significativa dei fattori di produzione chimici, in particolare pesticidi chimici convenzionali e fertilizzanti chimici sintetici;*** ***- diversificazione del sistema produttivo, compresa la diversificazione delle aziende nei settori in crisi strutturale;*** ***- adattamento ai cambiamenti climatici e maggiore resilienza ai fattori di stress, in particolare lo stress idrico - se del caso,***

estensivizzazione dell'allevamento conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 bis [definizioni] e benessere degli animali;

- riduzione della pressione sugli ecosistemi dell'acqua, dell'aria e del suolo;

- salute del suolo e ciclo dei nutrienti;

- sostegno alla biodiversità e agli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità.

La Commissione mette a disposizione un modello standardizzato per i piani di transizione che i beneficiari e gli Stati membri possono utilizzare. Il modello fornisce orientamenti sulla struttura, sul contenuto e sui requisiti minimi per i piani di transizione elaborati dagli agricoltori a norma del presente paragrafo. Gli Stati membri garantiscono versioni semplificate e proporzionate del modello per le piccole aziende agricole e per le transizioni che comportano modifiche strutturali limitate.

La conversione all'agricoltura biologica è considerata conforme al requisito di un piano di azione di transizione. Se la dotazione finanziaria per le azioni di transizione non consente di sostenere tutte le domande ammissibili, gli Stati membri applicano criteri oggettivi di definizione delle priorità accordando la priorità ai sistemi elencati all'articolo 4, paragrafo 1, compresa l'agricoltura biologica.

Or. en

Emendamento 2236
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. ***Il piano d'azione di transizione copre un periodo minimo di cinque anni.***
	La conversione all'agricoltura biologica sarà considerata conforme al requisito di un piano di azione di transizione.
	Nella selezione e nell'approvazione delle azioni di transizione, gli Stati membri danno priorità ai sistemi agricoli che contribuiscono ai settori prioritari elencati all'articolo 4, paragrafo 1, compresa l'agricoltura biologica di cui alla lettera e). I criteri di definizione delle priorità sono obbligatori e trovano riscontro nella metodologia di attribuzione del punteggio applicata alle domande. Se la dotazione finanziaria per le azioni di transizione non consente di sostenere tutte le domande ammissibili, gli Stati membri applicano criteri oggettivi di definizione delle priorità accordando la priorità ai sistemi elencati all'articolo 4, paragrafo 1, compresa l'agricoltura biologica.
	Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.

Or. en

Motivazione

This approach is following a principle to ensure fair treatment for organic and not place this system at a financial disadvantage compared to support schemes based on isolated practices, temporary commitments or insufficiently defined approaches. Isolated practices can be supported through the CAP, but the financial incentives should be proportional to the level of efforts and environmental benefits delivered.Annual commitments are not sufficient to effectively support systemic agroecological transitions. The environmental benefits of system-

based AECA schemes (soil, biodiversity, water quality) are cumulative and only become apparent after several years of continuous commitment.

Emendamento 2237
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima ***e*** l'ambiente.	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. ***Si ritiene che la conversione all'agricoltura biologica soddisfi il requisito di un piano d'azione di transizione. Nella selezione delle azioni di transizione, gli Stati membri devono attribuire priorità ai sistemi agricoli che contribuiscono alle priorità definite all'articolo 4, paragrafo 1, tra cui l'agricoltura biologica. I criteri di definizione delle priorità sono obbligatori e integrati nella metodologia di valutazione delle domande. Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili, gli Stati membri applicano criteri di selezione oggettivi, attribuendo priorità ai sistemi che rientrano in tali priorità.*** Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima***,*** l'ambiente ***e il benessere degli animali***.

Or. fr

Emendamento 2238
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ***ritengono*** benefici per il clima ***e*** l'ambiente.	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. ***La conversione all'agricoltura biologica sarà considerata conforme al requisito di un piano di azione di transizione.*** Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ***si sono dimostrati*** benefici per il clima***,*** l'ambiente ***e il benessere degli animali, favorendo i sistemi di produzione che adottano un approccio a livello aziendale globale, anziché porre l'accento su singole pratiche***. ***In quanto unico metodo di produzione sostenibile disciplinato a livello dell'UE, gli Stati membri dovrebbero dare priorità agli agricoltori impegnati nella transizione verso l'agricoltura biologica e garantire una dotazione di bilancio sufficiente per i loro pagamenti nell'ambito della transizione.***

Or. en

Emendamento 2239
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, ***lettera*** b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, ***lettera*** b), gli Stati membri	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, ***lettere*** b)***, b bis) e b ter)***, è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore ***o da un silvicoltore*** e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, ***lettere***

descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.	b)***, b bis) e b ter)***, gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente***, il benessere degli animali e la prevenzione della desertificazione, nonché il loro contributo all'attuazione del piano nazionale di ripristino, all'obiettivo di una rigorosa protezione, alla tutela delle zone umide, compresi i siti Ramsar, o alla protezione o al ripristino dei paesaggi del patrimonio culturale***.
	Or. en

Emendamento 2240
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), ***è*** concesso sulla base di ***un piano*** di azione di transizione ***elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro***. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima ***e*** l'ambiente.	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), ***può essere*** concesso sulla base di ***impegni semplici e praticabili definiti dagli Stati membri, senza imporre piani*** di azione di transizione ***obbligatori che comportino un onere amministrativo sproporzionato***. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima***,*** l'ambiente ***e il benessere degli animali, garantendo nel contempo flessibilità ed evitando ulteriori complessità amministrative per gli agricoltori e le amministrazioni***.
	Or. en

Emendamento 2241
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato ***dallo*** Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima ***e*** l'ambiente.	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore ***sulla base dei dati aziendali relativi agli ultimi tre anni, forniti dagli organismi o dagli enti designati a norma del diritto nazionale,*** e approvato ***da un'autorità dello*** Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP ***in relazione alla PAC*** i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima***,*** l'ambiente ***e il benessere degli animali***.

Or. en

Emendamento 2242
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano ***NRP*** i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore ***sulla base dei dati aziendali relativi agli ultimi tre anni, forniti dagli organismi o dagli enti designati a norma del diritto nazionale,*** e approvato ***da un'autorità dello*** Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano ***della PAC*** i sistemi di

	produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce aggiunte sostanziali al testo della Commissione, volte a garantire la certezza del diritto per le imprese agricole, la semplificazione amministrativa e l'effettiva efficacia dei piani di transizione. L'emendamento trasforma una misura potenzialmente rigida e rischiosa in uno strumento flessibile e sicuro basato sulle realtà produttive, che salvaguardi il reddito e i mezzi di sussistenza degli agricoltori impegnati nel processo di transizione.

Emendamento 2243
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore ***e approvato*** dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano ***NRP*** i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore ***tenuto conto dei dati aziendali degli ultimi tre anni, forniti da enti competenti individuati dalle legislazioni nazionali e approvati*** dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano ***NRPAC*** i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.

Or. it

Motivazione

Il presente emendamento introduce integrazioni sostanziali al testo della Commissione, volte a garantire la certezza del diritto per le imprese agricole, la semplificazione amministrativa e l'efficacia reale dei piani di transizione. L'emendamento trasforma una misura potenzialmente rigida e rischiosa in uno strumento flessibile, sicuro e ancorato alla realtà produttiva, tutelando il reddito e il lavoro degli agricoltori impegnati nel percorso di transizione.

Emendamento 2244
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano ***NRP*** i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. ***Esso contribuisce almeno alla stabilità dei redditi e alla resilienza, senza compromettere l'obiettivo produttivo.*** Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano ***NRPPAC*** i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.

Or. fr

Emendamento 2245
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente***, la conversione all'agricoltura biologica sarà considerata conforme al requisito di un piano di azione di transizione***.

Or. en

Emendamento 2246
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per ***le azioni di*** transizione di cui al paragrafo 1, ***lettera b),*** è concesso sulla base di ***un piano*** di azione di transizione ***elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro***. ***Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente***.	Il sostegno per ***la*** transizione ***volontaria verso i sistemi di produzione resilienti*** di cui al paragrafo 1, è concesso sulla base di ***impegni semplici e praticabili definiti dagli Stati membri, senza imporre piani*** di azione di transizione ***obbligatori che comportino un onere amministrativo sproporzionato***.

Or. en

Emendamento 2247
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), ***è*** concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), ***può essere*** concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore***, conformemente ai requisiti definiti dallo Stato membro,*** e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.

Or. en

Motivazione

È importante che i requisiti per questo piano di transizione siano definiti dagli Stati membri stessi. Così come gli Stati membri hanno esigenze specifiche in termini di clima e ambiente (come riconosciuto più avanti nel paragrafo 4), altrettanto questi piani di transizione non possono avere una configurazione univoca per tutta l'Unione europea. Ciò al fine di evitare che gli agricoltori debbano fornire informazioni non applicabili o disponibili nel loro contesto specifico ed essere così dissuasi dal ricorrere a questo meccanismo innovativo.

Emendamento 2248
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato ***dallo*** Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato ***dall'autorità designata dello*** Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.

Or. en

Emendamento 2249
Camilla Laureti, Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano ***NRP*** i sistemi di	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di

produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.	produzione che ritengono benefici per il clima***,*** l'ambiente ***e il benessere degli animali***.

Or. it

Emendamento 2250
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore ***o dalla sua cooperativa*** e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP ***in relazione alla PAC*** i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.

Or. en

Emendamento 2251
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), ***è*** concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare ***il*** sostegno ***alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b)***, gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), ***potrà essere*** concesso sulla base di un piano di azione di transizione ***volontario, semplice e proporzionato,*** elaborato da un agricoltore ***o altro beneficiario*** e approvato dallo Stato membro. Per attuare ***tale*** sostegno, gli Stati membri ***e le rispettive regioni*** descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che

clima e l'ambiente.	ritengono benefici per il clima e l'ambiente.

Or. es

Motivazione

I piani di transizione possono essere utili, ma non dovrebbero diventare una nuova fonte di burocrazia. L'emendamento garantisce che siano volontari, proporzionati e accessibili, includendo anche le cooperative e altri beneficiari partecipanti ad approcci collettivi o territoriali.

Emendamento 2252
Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima ***e*** l'ambiente.	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima***,*** l'ambiente ***e il benessere degli animali***.

Or. en

Emendamento 2253
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), ***è*** concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), ***può essere*** concesso sulla base di un piano di azione di transizione ***volontario*** elaborato da un

approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.

agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.

Or. ro

Emendamento 2254
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima ***e*** l'ambiente.	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima***,*** l'ambiente ***e il benessere degli animali***.

Or. de

Emendamento 2255
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), ***è*** concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), ***può essere*** concesso sulla base di un piano di azione di transizione ***volontaria*** elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni

al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.	di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro che l'opzione di basare l'azione su un piano di transizione rimane volontaria per l'agricoltore conformemente al paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 2256
Ton Diepeveen, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), ***è*** concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), ***può essere*** concesso sulla base di un piano di azione di transizione ***volontaria*** elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.

Or. en

Emendamento 2257
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), ***è*** concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), ***può essere*** concesso sulla base di un piano di azione di transizione ***volontaria*** elaborato da un

approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.	agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.

Or. en

Emendamento 2258
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo ***1***, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo ***1***, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo ***1 bis***, lettera b), è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo ***1 bis***, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.

Or. en

Emendamento 2259
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo ***1, lettera b)***, è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo ***1, lettera b)***, gli Stati membri	Il sostegno per le azioni di transizione di cui al paragrafo ***1 bis***, è concesso sulla base di un piano di azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo ***1 bis***, gli Stati membri descrivono nel

descrivono nel piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.	piano NRP i sistemi di produzione che ritengono benefici per il clima e l'ambiente.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico agli emendamenti proposti al paragrafo 1 – cambiamento di riferimento.

Emendamento 2260
André Franqueira Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) Nel caso di azioni agroambientali e climatiche elaborate, se opportuno, sulla base di risultati quantificabili, i costi relativi al campionamento, alla verifica, al monitoraggio, ai servizi di consulenza e al trasferimento di conoscenze sono ammissibili al sostegno a norma del presente regolamento, anche mediante assistenza tecnica. Tali requisiti rimangono proporzionati e non comportano ulteriori oneri amministrativi o finanziari per gli agricoltori.

Or. pt

Motivazione

Un quadro ambientale basato sui risultati è efficace solo se gli agricoltori ricevono un sostegno che li aiuti a quantificare e conseguire i risultati pertinenti. È opportuno che i servizi di monitoraggio, verifica e consulenza siano finanziati nell'ambito della PAC e non generino costi aggiuntivi o oneri amministrativi per gli agricoltori.

Emendamento 2261
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri elaborano un sistema di incentivi equo e basato sui risultati con livelli di incentivazione che rispecchino il livello di ambizione e i benefici per il clima e l'ambiente, nonché i costi di produzione. Gli incentivi agli impegni per il mantenimento e la transizione verso l'agricoltura biologica dovrebbero garantire il massimo livello di incentivazione. Gli Stati membri preparano una lista di controllo dei regimi di incentivazione e integrazione disponibili, al fine di rendere la selezione delle opzioni facilmente accessibile ai beneficiari.

Or. en

Emendamento 2262
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli agricoltori che convertono le loro aziende all'agricoltura biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono esentati dall'obbligo di elaborare un piano d'azione, purché soddisfino le condizioni stabilite in tale regolamento.

Or. en

Emendamento 2263
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori e i gestori dei terreni che abbiano fornito in precedenza gli stessi beni pubblici attualmente oggetto di incentivo a norma del presente articolo siano stati equamente ricompensati per i loro sforzi e i beni forniti; ciò avviene valutando i pagamenti e le registrazioni relative all'accesso a tali pagamenti nell'ambito del precedente periodo di programmazione; per coloro che hanno fornito beni e non sono stati compensati per il lavoro svolto, è messo a disposizione un pacchetto di compensazione per la fornitura di beni pubblici avvenuta in precedenza.

Or. en

Emendamento 2264
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione.	***soppresso***

Or. pt

Emendamento 2265
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione.	Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione***, salvo nel caso in cui la mancata attuazione sia dovuta a cause di forza maggiore o ad altre circostanze eccezionali al di fuori del controllo dell'agricoltore***. ***A norma dell'articolo 12, gli Stati membri sviluppano un sistema di gestione dei rischi per ridurre i rischi connessi alla transizione e istituiscono una rete di sicurezza per il recupero dei pagamenti in caso di mancata attuazione del piano di azione di transizione, pensata sia per l'agricoltore sia per l'organismo pagatore.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'articolo 10 all'articolo 12 in merito all'istituzione di un sistema nazionale di gestione dei rischi che incentiverà gli agricoltori alla transizione, poiché funge da elemento di riduzione dei rischi connessi all'azione di transizione e prevede una rete di sicurezza in caso di transizione non riuscita.

Emendamento 2266
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione.	Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione. ***Le disposizioni stabilite dagli Stati membri garantiscono che non siano trattenuti pagamenti qualora la mancata attuazione del piano di azione di transizione conformemente alle tempistiche ivi stabilite sia dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.***

Or. en

Emendamento 2267
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione.	Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione. ***Le disposizioni stabilite dagli Stati membri garantiscono che non siano irrogate sanzioni qualora la mancata attuazione del piano di azione di transizione conformemente alle tempistiche ivi stabilite sia dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.***

Or. en

Emendamento 2268
Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione.	Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione***, in particolare, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei diversi metodi di produzione considerati dai giovani e dai nuovi agricoltori e favorire l'insediamento di agricoltori impegnati in metodi di produzione sostenibili come l'agricoltura biologica***.

Or. en

Emendamento 2269
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri ***provvedono affinché*** i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione.	Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri ***garantiscono che*** i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione***, salvo se***

	l'inosservanza è imputabile a forza maggiore, fenomeni climatici avversi, crisi sanitarie o fitosanitarie, turbative gravi del mercato o altre circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del beneficiario.

Or. es

Motivazione

Il recupero automatico dei pagamenti può essere iniquo quando l'agricoltore non è in grado di completare il piano per motivi che sfuggono al suo controllo. La PAC dovrebbe prevedere flessibilità in caso di forza maggiore, crisi climatica, sanitaria o di mercato, in linea con la realtà sempre più incerta del settore.

Emendamento 2270
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione.	Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione***, a meno che tale mancata attuazione sia dovuta a cause di forza maggiore o ad altre circostanze eccezionali al di fuori del controllo dell'agricoltore.***

Or. ro

Emendamento 2271
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano ***recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione***.	Gli Stati membri provvedono affinché ***il sostengo sia concesso in modo tempestivo e prevedibile, anche per le misure annuali e pluriennali, e*** i pagamenti siano ***effettuati entro l'anno di presentazione della relativa domanda***.

Or. en

Emendamento 2272
Barry Cowen, Asger Christensen, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione.	Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione***, salvo nel caso in cui la mancata attuazione sia dovuta a cause di forza maggiore o ad altre circostanze eccezionali al di fuori del controllo dell'agricoltore***.

Or. en

Emendamento 2273
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione.	Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione***, salvo nel caso in cui la mancata attuazione sia dovuta a cause di forza maggiore o ad altre circostanze eccezionali al di fuori del controllo dell'agricoltore***.

Or. en

Emendamento 2274
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione.	Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione. ***Il sostegno deve basarsi sull'effettiva attuazione delle azioni previste nel piano d'azione per la transizione.***

Or. fr

Emendamento 2275
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione.	Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione***, salvo nel caso in cui la mancata attuazione sia dovuta a cause di forza maggiore o ad altre circostanze eccezionali al di fuori del controllo dell'agricoltore***.

Or. en

Emendamento 2276
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione.	Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione***, salvo nel caso in cui la mancata attuazione sia dovuta a cause di forza maggiore o ad altre circostanze eccezionali al di fuori del controllo dell'agricoltore***.

Or. en

Emendamento 2277
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione.	Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione***, a meno che la mancata attuazione non sia attribuibile a cause di forza maggiore o ad altre circostanze eccezionali al di fuori del controllo dell'agricoltore***.

Or. en

Emendamento 2278
Ton Diepeveen, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione.	Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione***, salvo in casi di forza maggiore o in altre circostanze inattese al di fuori del controllo dell'agricoltore***.

Or. en

Emendamento 2279
Stefan Köhler, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano ***recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione***.	Gli Stati membri provvedono affinché ***il sostengo sia concesso in modo tempestivo e prevedibile, anche per le misure annuali e pluriennali, e*** i pagamenti siano ***effettuati entro l'anno di presentazione della relativa domanda o non oltre il 31 marzo dell'anno successivo***.

Or. en

Emendamento 2280
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione.	Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione***, salvo cause di forza maggiore indipendenti dall'agricoltore***.

Or. it

Motivazione

Il presente emendamento introduce integrazioni sostanziali al testo della Commissione, volte a garantire la certezza del diritto per le imprese agricole, la semplificazione amministrativa e l'efficacia reale dei piani di transizione. L'emendamento trasforma una misura potenzialmente rigida e rischiosa in uno strumento flessibile, sicuro e ancorato alla realtà produttiva, tutelando il reddito e il lavoro degli agricoltori impegnati nel percorso di transizione.

Emendamento 2281
Carlo Fidanza, Waldemar Buda, Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione.	Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione***, salvo in casi di forza maggiore al di fuori del controllo dell'agricoltore***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce aggiunte sostanziali al testo della Commissione, volte a garantire la certezza del diritto per le imprese agricole, la semplificazione amministrativa e l'effettiva efficacia dei piani di transizione. L'emendamento trasforma una misura potenzialmente rigida e rischiosa in uno strumento flessibile e sicuro basato sulle realtà produttive, che salvaguardi il reddito e i mezzi di sussistenza degli agricoltori impegnati nel processo di transizione.

Emendamento 2282
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano ***recuperati se l'agricoltore non attua il piano di azione di transizione***.	Gli Stati membri provvedono affinché ***il sostengo sia concesso in modo tempestivo e prevedibile, anche per le misure annuali e pluriennali, e*** i pagamenti siano ***effettuati entro l'anno di presentazione della relativa domanda. Eventuali condizioni associate alla concessione del sostegno sono proporzionate, giuridicamente certe e limitate a quanto strettamente necessario, ed evitano rischi finanziari indebiti e obblighi di recupero ex post a carico degli agricoltori***.

Or. en

Emendamento 2283
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se ***l'agricoltore non attua il*** piano di azione di transizione.	Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori a rate nel periodo di attuazione del piano di azione di transizione. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano di azione di transizione. Gli Stati membri provvedono affinché i pagamenti siano recuperati se ***la mancata attuazione del*** piano di azione di transizione ***è imputabile all'agricoltore***.

Or. pl

Emendamento 2284
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il sostegno a norma del presente articolo è concesso sulla base dell'attuazione degli impegni della direzione o dei piani d'azione di transizione intrapresi dal beneficiario, compresi gli impegni volti a mantenere l'ambiente e le pratiche benefiche per il clima.

Or. fr

Emendamento 2285
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.	Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione. ***Il sostegno può essere concesso anche per gli impegni che contribuiscono al rispetto dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, a condizione che tali impegni apportino benefici ambientali aggiuntivi e producano un effetto dimostrabile sul reddito a livello di azienda agricola.***

Or. en

Emendamento 2286
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.	Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione. ***Il sostegno a norma del presente articolo non crea oneri amministrativi sproporzionati per gli agricoltori, in particolare per le piccole e medie aziende, e gli Stati membri si avvalgono quanto più possibile di procedure semplificate e strumenti digitali.***

Or. en

Motivazione

Le proposte rafforzano inoltre la sussidiarietà offrendo agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'elaborazione dei regimi di sostegno e riducendo gli oneri amministrativi superflui, in particolare per le piccole e medie aziende agricole, migliorando in tal modo l'efficacia e l'attrattiva delle misure.

Emendamento 2287
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri concedono un sostegno ***unicamente*** per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti	Gli Stati membri concedono un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi

relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Il sostegno può essere concesso anche per gli impegni che contribuiscono al rispetto dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione o nazionale qualora tali impegni generino benefici ambientali aggiuntivi e un effetto dimostrabile sul reddito a livello di azienda agricola.

Or. en

Emendamento 2288
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri concedono un sostegno ***unicamente*** per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1***, lettera a),*** che ***vanno*** al di là ***dei pertinenti*** criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, ***parte*** A***, e dei*** requisiti ***minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori*** pertinenti ***stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione***.	Gli Stati membri concedono un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1 che ***contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 3 e forniscono specifici servizi in materia ambientale, climatica, di salute o di benessere degli animali,*** al di là ***della pratica agricola standard.***
	La partecipazione a tali impegni non è subordinata alla piena conformità ai criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, ***parti*** A ***e C, qualora tali*** requisiti ***non siano direttamente*** pertinenti ***all'obiettivo dell'impegno in questione, di cui comprometterebbero in maniera sproporzionata l'adozione***.

Or. en

Emendamento 2289
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.	Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, ***delle pratiche di protezione definite dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP di cui all'allegato I, parte C,*** e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Or. en

Motivazione

The current formulation would allow for funding of "protective practices". This runs counter to a historical principle of the CAP, which is not to finance the basic line ensuring a level playing field between member states. The amendment aims to maintain a level playing field.Public funds must be used to finance public goods. Compliance with environmental, climate or animal welfare legislation established at national level constitutes a legal obligation and cannot justify the granting of public support. While the objective of limiting potential distortions of competition resulting from more ambitious national regulatory frameworks may be understandable, the primary purpose of Agri-environmental and climate actions

Emendamento 2290
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di	Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di

gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.	gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, ***delle misure di protezione stabilite dagli Stati membri di cui all'allegato I, parte C,*** e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2291
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni ***in materia di gestione*** di cui al paragrafo 1, ***lettera a),*** che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, ***e*** dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.	Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni di cui al paragrafo 1, che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, ***delle pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRPPAC di cui all'allegato I, parte C,*** dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 2292
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.	Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, ***delle misure di protezione di cui all'allegato I, parte C,*** e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2293
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, ***parte*** A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.	Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, ***parti*** A ***e C***, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2294
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di ***gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A***, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.	Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di ***cui all'articolo 3 della presente legislazione***, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2295
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri concedono un sostegno ***unicamente*** per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.	Gli Stati membri concedono un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Or. es

Emendamento 2296
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1***, lettera a)***, che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.	Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2297
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1***, lettera a)***, che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.	Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico alle modifiche introdotte al paragrafo 1 – cambiamento di riferimento.

Emendamento 2298
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri concedono un sostegno ***unicamente*** per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.	Gli Stati membri concedono un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2299
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri mettono a disposizione regimi che consentono ai beneficiari di pianificare congiuntamente gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), a livello di bacino idrografico o di paesaggio, per aumentare la produttività riducendo l'erosione, promuovendo la biodiversità e i relativi servizi ecosistemici quali l'impollinazione, la predazione di organismi nocivi o la regolamentazione della popolazione di organismi nocivi mediante un'elevata biodiversità adiacente o zone di protezione, la creazione di corridoi per le specie selvatiche, fasce di impollinazione o aree di collegamento, o zone cuscinetto a uso limitato o nullo di fattori produttivi che circondano le riserve naturali o Natura 2000, o zone cuscinetto estese per

proteggere i corsi d'acqua o gli elementi del paesaggio naturale. Tali impegni sono adeguatamente remunerati per incentivare, ricompensare e coprire eventuali costi di cooperazione.

Gli Stati membri offrono pertanto un pagamento integrativo per la cooperazione a livello di paesaggio o di bacino idrografico compatibile e aggiuntivo rispetto ai pagamenti di incentivi erogati ai singoli beneficiari. Gli Stati membri provvedono affinché la ripartizione dei pagamenti tra i partecipanti sia equa e basata su criteri oggettivi quali la superficie relativa dei terreni o il tempo dedicato agli impegni di gestione.

Or. en

Emendamento 2300
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché sia prevista una clausola di riesame per gli impegni di cui al paragrafo 1 al fine di garantirne l'adeguamento a seguito di modifiche apportate ai requisiti o alle pratiche di cui al paragrafo 4, che gli impegni devono superare. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non è richiesto alcun rimborso dei pagamenti effettuati ai sensi del presente articolo per il periodo in cui l'impegno era in vigore. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché sia prevista una clausola di riesame per gli impegni di cui al paragrafo 1 [impegni agro-climatico-ambientali] che si estendono oltre il periodo coperto dal piano NRP, al fine di

consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

Or. fr

Emendamento 2301
Christine Singer, Barry Cowen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché tali regimi di sostegno siano praticabili, economicamente interessanti e proporzionati, anche attraverso un'adeguata remunerazione dei servizi ambientali, la copertura dei costi di transazione e un'attuazione flessibile in tutti i tipi di aziende agricole.

Or. en

Emendamento 2302
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il sostegno può essere concesso anche per gli impegni che contribuiscono al rispetto dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione o nazionale qualora tali impegni generino benefici ambientali aggiuntivi e un chiaro effetto sul reddito a livello di azienda agricola.

Or. en

Emendamento 2303
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per gli impegni di cui al paragrafo 1, i pagamenti sono erogati con cadenza annuale. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento una tantum per unità. Per gli impegni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro o in unità diverse dall'ettaro. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo sotto forma di importo forfettario.

Or. fr

Emendamento 2304
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono prevedere l'attuazione collettiva degli impegni in materia di gestione, nel qual caso, la conformità e il controllo possono essere valutati a livello di accordo collettivo al fine di evitare oneri amministrativi sproporzionati.

Or. en

Emendamento 2305
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri stabiliscono i pagamenti conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) […] [NRP]. Tali pagamenti possono coprire i costi di transazione e possono basarsi sui costi aggiuntivi sostenuti e sulle perdite di reddito derivanti dagli impegni assunti, oppure possono costituire un sostegno al reddito degli agricoltori che adottano pratiche benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali, nonché per la silvicoltura sostenibile.

Or. fr

Emendamento 2306
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2307
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2308
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.	Tuttavia, qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono al rispetto di tali requisiti***, tra cui la rigorosa protezione imposta dal diritto nazionale nelle foreste che presentino le caratteristiche delle foreste a crescita avanzata e primarie, come previsto negli orientamenti della Commissione per la definizione, la mappatura, il monitoraggio e la rigorosa protezione delle foreste primarie e a crescita avanzata dell'UE[1 bis]***.

[1 bis] DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Orientamenti della Commissione per la definizione, la mappatura, il monitoraggio

	e la rigorosa protezione delle foreste primarie e a crescita avanzata dell'UE (SWD(2023)62).

Or. en

Motivazione

La protezione delle foreste più preziose d'Europa può richiedere impegni di gestione in alcuni Stati membri, ad esempio in Slovacchia, compresi regimi di non intervento, che limitano l'uso economico delle risorse forestali. Per garantire l'equità e sostenere la gestione continua, i silvicoltori dovrebbero essere compensati per il mancato guadagno derivante da tali impegni di conservazione.

Emendamento 2309
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.	Tuttavia, qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono al rispetto di tali requisiti. ***Nel presente articolo, i requisiti imposti dalla legislazione nazionale comprendono le imposte e le tasse che producono un effetto equivalente.***

Or. en

Motivazione

Le imposte o le tasse nazionali possono avere effetti simili rispetto ai requisiti. Il regolamento dovrebbe tenerne conto.

Emendamento 2310
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1***,*** ***lettera a)***, che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.	Tuttavia, qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, che contribuiscono al rispetto di tali requisiti***, qualora tali impegni generino benefici ambientali aggiuntivi e un chiaro effetto sul reddito al livello di azienda agricola***.

Or. en

Emendamento 2311
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1***,*** ***lettera a)***, che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.	Tuttavia, qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.

Or. en

Emendamento 2312
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1***, lettera a)***, che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.	Tuttavia, qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico alle modifiche introdotte al paragrafo 1 – cambiamento di riferimento.

Emendamento 2313
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1) In caso di impegni pluriennali in materia di gestione, gli Stati membri provvedono affinché sia prevista una clausola di revisione che ne garantisca l'adeguamento a seguito di modifiche dei pertinenti criteri di gestione obbligatori di cui al paragrafo 5, che si prevede siano superati dagli impegni di gestione. Qualora tale adeguamento non sia accettato dal beneficiario, l'impegno in materia di gestione cessa di avere effetto e non viene richiesto alcun rimborso dei pagamenti effettuati a norma del presente articolo per il periodo durante il quale l'impegno in materia di gestione è stato in vigore. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché sia prevista una clausola di revisione per gli impegni che si estendono oltre l'attuale periodo di programmazione al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

Or. en

Emendamento 2314
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli aiuti per la conversione o il mantenimento della produzione biologica o di altri sistemi agricoli riconosciuti come sostenibili dagli Stati membri e dalle loro regioni possono essere compatibili con altri interventi ambientali e climatici della PAC, compresi le azioni agroambientali e per il clima, gli investimenti, la consulenza, l'innovazione e la cooperazione, a condizione che gli impegni finanziati siano differenziati, supplementari o vadano oltre gli obblighi connessi alla certificazione biologica. Gli Stati membri evitano il doppio finanziamento degli stessi costi, ma non impediscono la combinazione di strumenti laddove necessaria per rafforzare la redditività economica, la resilienza e la competitività delle aziende biologiche.

Or. es

Motivazione

Le aziende biologiche non dovrebbero essere escluse da altri aiuti se assumono impegni supplementari.

Emendamento 2315
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché almeno il 30 % del contributo finanziario totale dell'Unione assegnato alle misure della politica agricola comune a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2025/0240 [NRP] sia utilizzato per le misure di cui al presente articolo.

Fatto salvo il primo comma, l'importo assoluto stanziato da uno Stato membro per tali misure non è inferiore all'importo complessivo delle risorse assegnate ai regimi ecologici o alle misure agroambientali, per il clima e relative al benessere degli animali nel periodo di programmazione precedente. La quota minima di cui al primo comma è aumentata progressivamente su base annua per tutto il periodo di programmazione.

Or. de

Emendamento 2316
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere dimostrati anche attraverso sistemi volontari di certificazione ufficialmente riconosciuti dallo Stato membro, a condizione che tale certificazione garantisca il rispetto di prescrizioni equivalenti in materia di ambiente, clima, silvicoltura o benessere degli animali. Se tali sistemi di certificazione riconosciuti prevedono obblighi equivalenti, gli Stati membri riconoscono la certificazione come prova sufficiente della conformità e non richiedono ulteriori documenti, controlli amministrativi o verifiche

relative agli stessi impegni.

Or. en

Emendamento 2317
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri determinano i pagamenti in conformità dell'articolo 40 del regolamento (UE) [...] [NRP]. Tali pagamenti possono coprire i costi di transazione ed essere calcolati sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, oppure possono fornire un sostegno al reddito per agricoltori e altri beneficiari che attuino pratiche benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile.

Or. en

Motivazione

Si propone l'aggiunta di un paragrafo, al fine di chiarire le modalità di calcolo dei pagamenti, consentendo di non limitarsi al principio della compensazione dei costi aggiuntivi e degli ammanchi. In effetti, all'articolo 10, è necessario indicare esplicitamente le modalità di calcolo della remunerazione prevista per le disposizioni di cui al suddetto articolo. Infine, appare necessario specificare il campo di applicazione delle misure di cui all'articolo 10 che rientrano nel quadro del SIGC (misure basate sulla superficie o sugli animali).

Emendamento 2318
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I regimi introdotti per gli agricoltori a norma del presente regolamento sono concepiti e attuati al fine di garantire sufficiente longevità e prevedibilità, in modo che gli agricoltori possano ragionevolmente fare affidamento sulla continuità della loro disponibilità e delle loro condizioni nel tempo, giustificando in tal modo gli sforzi, gli investimenti e i cambiamenti di gestione necessari per partecipare, e sostenendo la pianificazione aziendale a lungo termine.

Or. en

Emendamento 2319
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Norbert Lins, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Per le misure di conservazione della biodiversità e della natura, i pagamenti possono includere, oltre alla compensazione dei costi e del reddito, un'adeguata componente di incentivo, ove necessario, per la partecipazione, il conseguimento degli obiettivi e l'impegno a lungo termine, pur rimanendo compatibili con i requisiti della scatola verde dell'OMC.

Or. en

Emendamento 2320
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri assegnano alla riconversione e al mantenimento dell'agricoltura biologica di cui al paragrafo 2 una quota della loro dotazione finanziaria pari ad almeno il doppio degli importi ad essa assegnati nel precedente periodo di programmazione.

Or. fr

Emendamento 2321
Valentina Palmisano, Dario Tamburrano, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il sostegno alle azioni agroambientali e climatiche di cui al presente articolo è ammissibile a un finanziamento dell'Unione fino al 100 %. Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti di cofinanziamento non rendano tali azioni meno attraenti rispetto a interventi di sostegno al reddito non mirati.

Or. en

Motivazione

Ciò evita una distorsione di natura finanziaria a danno dei regimi ambientali e climatici negli Stati membri sottoposti a pressioni di bilancio.

Emendamento 2322
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Charles Goerens, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

5 bis. Almeno il 35 % dell'importo totale destinato allo sviluppo rurale a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera b) del regolamento (UE) 202X/XXXX [NRP] è riservato alle azioni agroambientali e per il clima di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 2323
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri che applicano il sostegno di cui all'articolo 6 bis (nuovo) provvedono affinché le misure previste dal presente articolo siano compatibili con quelle di cui al sopraccitato articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la coerenza tra le misure ambientali.

Emendamento 2324
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Almeno il 35 % dell'importo totale destinato agli interventi della PAC a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2025/0240 [NRP] è riservato alle misure di sostegno di cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo del 35 % di risorse destinate a fini specifici è un obiettivo orizzontale relativo alla dotazione della PAC e dovrebbe salvaguardare e sviluppare ulteriormente gli attuali livelli di ambizione, tenendo conto degli attuali livelli di finanziamento destinati ai regimi ecologici e alle misure agroambientali, prevedendo al contempo risorse aggiuntive per i nuovi regimi di transizione.

Emendamento 2325
Ciaran Mullooly, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri pagano per il mantenimento di prati permanenti, siepi e sistemi di pascolo sostenibili che contribuiscono alla biodiversità, al sequestro del carbonio e alla qualità dell'acqua.

Or. en

Emendamento 2326
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli incentivi ambientali e climatici assumono la forma di pagamenti per ettaro, animale o equivalente animale, quali definiti conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2327

Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Le domande presentate dagli agricoltori a norma del presente articolo, che rientrano altresì nell'ambito di applicazione del regime di cui all'articolo 17 bis, hanno la priorità.

Or. en

Emendamento 2328
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri attuano una sottomisura dal titolo "Sostegno all'adeguamento delle aziende agricole" per gli agricoltori che diversificano la loro produzione verso colture proteiche, pratiche agroecologiche e colture all'aperto e/o policoltura/allevamento. Tale sostegno, dotato di un bilancio specifico, assume la forma di pagamenti decrescenti nell'arco di cinque anni (40 % nel primo anno, con una riduzione progressiva fino al 5 % nel quinto anno), subordinatamente al completamento di un piano d'azione di transizione che preveda la riduzione di almeno il 30 % dell'uso di concimi azotati sintetici e la stipula di contratti di commercializzazione. Il sostegno è coordinato con le garanzie sui prestiti concesse dalla Banca europea per gli investimenti destinate agli investimenti in beni materiali.

Or. fr

Emendamento 2329
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Pär Holmgren

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Almeno il 35 % del contributo finanziario totale dell'Unione destinato agli interventi della PAC a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2025/0240 [NRP], pari ad almeno 108 miliardi, a prezzi correnti, del bilancio della PAC, è riservato alle misure di cui al presente articolo volte a sostenere l'adozione di azioni agroambientali e climatiche, preservando nel contempo una flessibilità sufficiente affinché gli Stati membri tengano conto delle loro diverse strutture agricole e specificità regionali.

Or. en

Emendamento 2330
Giuseppe Antoci

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Il sostegno alle azioni agroambientali e climatiche di cui al presente articolo è ammissibile a un finanziamento dell'Unione fino al 100 %. Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti di cofinanziamento non rendano tali azioni meno attraenti rispetto a interventi di sostegno al reddito non

mirati.

Or. en

Emendamento 2331
Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Il sostegno è altresì disponibile qualora gli Stati membri introducano requisiti ambientali più rigorosi rispetto alle norme minime previste dalla legislazione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2332
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Il compostaggio delle materie organiche in cumuli su terreni agricoli è consentito fino alla completa maturazione del compost.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione garantisce che le pratiche agricole tradizionali nella regione mediterranea siano compatibili con la decomposizione delle materie organiche di origine agricola sui terreni agricoli.

Emendamento 2333
Thomas Waitz

a nome del gruppo Verts/ALE
Cristina Guarda

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Azioni per il benessere degli animali
	Gli Stati membri forniscono incentivi per gli impegni di gestione volti a migliorare il benessere degli animali. Gli impegni perseguono in particolare gli obiettivi seguenti:
	(a) migliorare la salute degli animali e ridurre l'uso di antimicrobici, anche attraverso l'allevamento preventivo, l'accesso all'acqua pulita, una migliore igiene, la vaccinazione e la prevenzione delle malattie;
	(b) migliorare le condizioni di benessere degli animali, compreso l'aumento degli spazi specifici per specie, l'accesso alle aree esterne e ai pascoli e il miglioramento dei sistemi di stabulazione;
	(c) ridurre lo stress legato alla produzione, anche riducendo la densità del bestiame, migliorando le pratiche di gestione delle mandrie e dei greggi per promuovere strutture sociali stabili e riducendo al minimo lo stress durante il carico, il trasporto e lo scarico.
	Gli Stati membri concedono un sostegno unicamente per gli impegni in materia di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione responsabile delle aziende agricole a norma dell'articolo 3 di cui all'allegato I, e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto

nazionale e dell'Unione.

Tuttavia, qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni in materia di gestione di cui al presente articolo, che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.

Or. en

Emendamento 2334
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Sistema trasparente di punti e ricompense per beni e servizi pubblici
	Ciascuno Stato membro istituisce un sistema a punti trasparente, accessibile al pubblico e verificabile per valutare la prestazione di beni e servizi pubblici forniti dai beneficiari.
	Il sistema quantifica, utilizzando indicatori oggettivi e basati su dati scientifici, i contributi che comprendono tra l'altro:
	(a) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi;
	(b) conservazione della biodiversità;
	(c) salute del suolo e sequestro del carbonio;
	(d) qualità dell'acqua e ritenzione idrica;
	(e) gestione del paesaggio;
	(f) benessere degli animali;
	(g) protezione dei servizi ecosistemici;

(h) altri benefici pubblici misurabili individuati nel piano NRP.

Il numero di punti assegnati costituisce un elemento integrante per determinare il livello di sostegno finanziario nell'ambito dei pertinenti interventi in cui siano remunerati beni e servizi pubblici. Gli Stati membri provvedono affinché la metodologia, gli indicatori, la ponderazione dei punti e i risultati annuali siano disponibili al pubblico in un formato digitale che consenta trasparenza, comparabilità e valutazione indipendente.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono requisiti minimi e principi metodologici comuni per garantire un livello comparabile di trasparenza tra gli Stati membri, consentendo nel contempo una flessibilità sufficiente a rispecchiare le condizioni regionali e locali.

Or. en

Emendamento 2335
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Sostegno agli investimenti per la riduzione delle emissioni di metano prodotte dall'allevamento di animali e lo sviluppo della produzione agricola di biometano e biogas
	Il sostegno agli investimenti per la riduzione delle emissioni di metano prodotte dall'allevamento di animali e lo sviluppo della produzione agricola di biometano e biogas comprende in particolare investimenti:

(a) in tecnologie e pratiche alimentari che riducono le emissioni enteriche di metano nei ruminanti;

(b) in sistemi di raccolta, stoccaggio e trattamento dei rifiuti animali che riducono le emissioni di metano, compresi i recipienti chiusi e a tenuta ermetica per i liquami e i sistemi per la separazione delle frazioni solide e liquide;

(c) nella costruzione, nell'ammodernamento e nell'ampliamento di impianti per la produzione di biogas e biometano agricolo utilizzando rifiuti animali, residui vegetali e altre materie prime di origine agricola, nonché nelle infrastrutture e negli impianti di collegamento che consentano l'uso del digestato come fertilizzante organico in sostituzione dei fertilizzanti minerali.

Or. pl

Emendamento 2336
Asger Christensen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Articolo 10, paragrafo 6
	Gli Stati membri possono decidere di concedere un pagamento per unità che aumenti del 100 % la "media dei costi sostenuti e del guadagno mancato".

Or. en

Motivazione

Per aumentare l'adozione di tali azioni e soddisfare in tal modo la richiesta della società di una transizione verde, gli agricoltori devono essere ricompensati in modo significativo al di là dei costi sostenuti e del mancato guadagno.

Emendamento 2337
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 ter
	Sostegno al reddito per gli agricoltori impegnati nella produzione combinata vegetale e animale (aziende miste)
	Nell'ambito di tale intervento, gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare al reddito agli agricoltori in attività le cui operazioni di produzione animale prevedono l'impiego di mangimi provenienti da colture coltivate nelle loro aziende e che utilizzano fertilizzanti naturali provenienti dalle loro operazioni di allevamento per fertilizzare i terreni agricoli nelle stesse aziende.

Or. pl

Emendamento 2338
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	***soppresso***
Sostegno accoppiato al reddito	
1.	
Gli Stati membri forniscono un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti,	

che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.

Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile o per animale o per equivalente animale, definito conformemente all'allegato II.

Gli Stati membri possono concedere un sostegno sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici che hanno determinato come ettari ammissibili a norma dell'articolo 6, paragrafo 7.

Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per bosco ceduo a rotazione rapida ed erba e altre piante erbacee da foraggio. Il sostegno non è concesso ai settori del tabacco e del vino.

Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito supplementare.

3. Nel pianificare il sostegno di cui al paragrafo 1, gli Stati membri riducono al minimo l'impatto potenziale delle proprie decisioni di sostegno sul mercato interno.

4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.

Or. en

Emendamento 2339
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	***soppresso***
Sostegno accoppiato al reddito	
1.	
Gli Stati membri forniscono un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.	
Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile o per animale o per equivalente animale, definito conformemente all'allegato II.	
Gli Stati membri possono concedere un sostegno sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici che hanno determinato come ettari ammissibili a norma dell'articolo 6, paragrafo 7.	
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per bosco ceduo a rotazione rapida ed erba e altre piante erbacee da foraggio. Il sostegno non è concesso ai settori del tabacco e del vino.	
Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.	
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito supplementare.	
3. Nel pianificare il sostegno di cui al	

paragrafo 1, gli Stati membri riducono al minimo l'impatto potenziale delle proprie decisioni di sostegno sul mercato interno.

4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.

Or. en

Emendamento 2340
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.	Gli Stati membri forniscono un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali. ***Nei limiti delle norme dell'OMC sul commercio di prodotti agricoli e sulle sovvenzioni agricole, nel caso di prodotti agricoli in relazione ai quali lo Stato membro ha riconosciuto una situazione di crisi, gli Stati membri sono autorizzati a utilizzare le risorse della rete di sicurezza dell'unità per compensare le differenze medie tra costi e reddito che superano il 20 % aumentando il sostegno accoppiato. Qualora il reddito superi il 20 % dei costi, il sostegno accoppiato è sospeso. Le stime del reddito e dei costi medi sono fissate annualmente a livello nazionale da istituti di ricerca riconosciuti.***

Or. ro

Emendamento 2341
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.	Gli Stati membri forniscono un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici***, territoriali, produttivi*** o ambientali***, in particolare in settori vulnerabili o strategici per la sicurezza alimentare, il mantenimento dell'attività agricola e la vitalità delle zone rurali, compresi l'allevamento, la frutta a guscio, l'apicoltura, il girasole e l'olivo in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.***

Or. es

Motivazione

Il sostegno accoppiato è uno strumento essenziale per sostenere i settori vulnerabili e strategici. In settori quali l'allevamento, la frutta a guscio, l'apicoltura, il girasole o gli oliveti di montagna, tale sostegno è fondamentale per mantenere la produzione, l'occupazione, il tessuto rurale e la sicurezza alimentare. Il testo non dovrebbe indebolirli attraverso un approccio eccessivamente restrittivo o facoltativo.

Emendamento 2342
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono un sostegno	Gli Stati membri forniscono un sostegno

accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.	accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, ***comprese le colture proteiche,*** che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali. ***Gli Stati membri non sono tenuti a dimostrare le difficoltà incontrate in relazione alle colture proteiche.***

Or. en

Emendamento 2343
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.	Gli Stati membri forniscono un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali. ***Gli Stati membri non sono tenuti a dimostrare le difficoltà incontrate in relazione alle colture proteiche.***

Or. en

Emendamento 2344
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono un sostegno	Gli Stati membri forniscono un sostegno

accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.	accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali. ***Gli Stati membri non sono tenuti a dimostrare le difficoltà incontrate in relazione alle colture proteiche.***

Or. en

Emendamento 2345
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, ***che si trovano in*** difficoltà ***e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali***.	Gli Stati membri ***possono fornire*** un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, ***laddove tali settori o tipi di agricoltura si trovino ad affrontare particolari*** difficoltà ***e rivestano una significativa importanza socioeconomica o ambientale***.

Or. en

Emendamento 2346
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per	Gli Stati membri ***possono fornire*** un sostegno accoppiato al reddito agli

settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.	agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.

Or. de

Emendamento 2347
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.	Gli Stati membri ***possono fornire*** un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.

Or. en

Motivazione

Il sostegno accoppiato è sempre stato facoltativo per gli Stati membri poiché il disaccoppiamento (parziale) dei pagamenti è stato introdotto nel 2003. Sostenuto anche dal parere della commissione ENVI.

Emendamento 2348
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli Stati membri ***forniscono*** un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.	Gli Stati membri ***possono fornire*** un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.

Or. en

Motivazione

Il sostegno accoppiato facoltativo, come nel caso dell'attuale quadro della PAC, preserva la flessibilità a livello nazionale di sostenere settori importanti dal punto di vista economico o ambientale senza richiedere pagamenti legati alla produzione laddove questi siano superflui o controproducenti alla luce delle condizioni ambientali locali o delle esigenze del mercato.

Emendamento 2349
Asger Christensen, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.	Gli Stati membri ***possono fornire*** un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.

Or. en

Motivazione

Il sostegno accoppiato esercita un'azione fortemente distorsiva sul commercio e pregiudica il mercato unico e la parità di condizioni concorrenziali. Di conseguenza, non dovrebbe essere obbligatorio per gli Stati membri disporre di questo tipo di sostegno.

Emendamento 2350
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e ***sono*** importanti per motivi ***socioeconomici o*** ambientali.	Gli Stati membri ***possono fornire*** un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che incontrano difficoltà ***impreviste*** e ***solo se*** importanti per motivi ambientali.

Or. en

Emendamento 2351
Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, ***che si trovano in difficoltà e sono*** importanti per motivi socioeconomici o ambientali.	Gli Stati membri forniscono un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, ***qualora siano*** importanti per motivi socioeconomici o ambientali.

Or. en

Emendamento 2352
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nei limiti di quanto previsto dalle norme dell'OMC in materia di commercio dei prodotti agricoli e di sovvenzioni agricole, qualora uno Stato membro riconosca lo stato di crisi per determinati prodotti agricoli, esso è autorizzato, a valere sulle risorse della riserva di crisi, a compensare le differenze medie tra costi e ricavi superiori al 20 % mediante un incremento dell'aiuto accoppiato. Qualora i ricavi risultino superiori ai costi di oltre il 20 %, l'aiuto accoppiato è sospeso. La stima dei costi e dei ricavi medi è definita annualmente a livello nazionale da istituti di ricerca riconosciuti.

Or. it

Motivazione

L'emendamento mira a consentire l'utilizzo degli aiuti accoppiati anche per far fronte alle fluttuazioni dei prezzi dei prodotti agricoli. Si tratta comunque di una misura d'emergenza. Al fine di garantire l'oggettività e la trasparenza del meccanismo, la stima dei ricavi e dei costi medi viene definita annualmente a livello nazionale da Istituti di ricerca riconosciuti.

Emendamento 2353
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I pagamenti accoppiati sono assegnati nell'ambito delle strategie settoriali elaborate dallo Stato membro per il settore in questione, al fine di rafforzarlo e strutturarlo. Oltre ai pagamenti accoppiati per gli agricoltori in attività, le strategie settoriali comprendono altre misure ad hoc volte a garantire l'organizzazione della produzione e della trasformazione, nonché le prestazioni economiche, ambientali e sociali del

settore interessato, quali il sostegno o gli incentivi per le organizzazioni di produttori, gli accordi contrattuali, l'innovazione, la formazione, la condivisione delle conoscenze o la promozione dei prodotti.

Or. en